

SEDUTA n. 66 del 18.10.1995

Presidenza del Presidente Tretter

Ore 10.08

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Ha giustificato la sua assenza il consigliere Fedel.
Prego dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

DENICOLO': (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(segretario):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono delle osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Passiamo alla trattazione del punto 39) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 40: Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale n. 4 del 19 dicembre 1994 (presentato dai Consiglieri regionali Denicolò, Frasnelli e Kasslatte-Mur)**.

Siamo in dichiarazione di voto. Ha chiesto di intervenire il cons. Arena, ne ha facoltà.

ARENA: Presidente, intervengo per dire che il nostro voto sarà favorevole per le motivazioni espresse ieri in discussione generale. Visto che in dichiarazione di voto c'è poco tempo, cinque minuti, colgo l'occasione per fare una considerazione, riprendendo alcune osservazioni che sono state fatte dai colleghi durante il dibattito, che mi sembra sia stato interessante e importante.

Qualche collega ha osservato, giustamente, che prevedere al comma 4 di questo disegno di legge un riconoscimento per persone che hanno rifiutato di svolgere servizio militare, in qualche modo potrebbe comportare un premio per persone che hanno disertato, non per motivi nobili ed ideali, ma per altri motivi.

Vorrei provare a rispondere a questa osservazione con un riferimento ad un passo dell'Antico Testamento, che a me è sempre piaciuto molto e che credo possa servire per capire che cosa intendo dire. C'è un brano nel vecchio Testamento in cui c'è Dio che ad un certo punto si è stufato di una città, perché gli abitanti di questa città sono dei gozzovigliatori, dei peccatori e decide di incenerirla, è il Dio del Vecchio Testamento, di quello duro, inflessibile e allora lì interviene un profeta, mi pare sia il profeta Abramo, se non ricordo male, che gli dice: guarda Dio che forse in quella città ci

sono 50 giusti ed in fondo se ci sono 50 giusti perché distruggerla? Allora Dio risponde che se trova 50 giusti non la distrugge. Allora Abramo, che sa il fatto suo, dice: ma guarda che forse non ci sono 50 giusti, forse ce ne sono 30 e se tu trovi 30 giusti la distruggi lo stesso? Allora Dio risponde: ma no, anche se ci sono 30 giusti non la distruggo. E c'è questa bella contrattazione in cui c'è Abramo che con molta familiarità porta Dio fino ad ammettere che, se trova in quella città anche un solo giusto non la distruggerà.

Cosa voglio dire con questo? Che secondo me noi dovremmo applicare a questa questione lo stesso criterio. Ammettiamo pure che tutti quelli che in questi anni a cui noi ci rivolgiamo con questo disegno di legge, tutti quelli che hanno rifiutato di vestire la divisa lo hanno fatto per motivi non nobili e sono andati tutti in Svizzera, tutti tranne uno; ammettiamo pure per assurdo che tutti questi a cui noi pensiamo con questo disegno di legge non hanno rifiutato di vestire la divisa per motivi ideali, ma solo per una umanissima e comprensibile paura di andare in guerra, quindi non perché rifiutavano quella particolare guerra, ma in generale perché non volevano rischiare, tutti tranne uno. Credo che dovremmo adottare in questo caso il criterio che aveva adottato Dio rispetto alla città dei peccatori.

Noi non possiamo sapere, come legislatori, che cosa era nel cuore e nelle menti di quelle persone, non potendolo sapere, nel dubbio, ammettiamo anche che solo uno di costoro abbia disertato per motivi ideali, perché rifiutava effettivamente di servire in armi in quel particolare momento, in quel particolare esercito. Credo che non potendolo sapere e nell'ipotesi che ce ne fosse anche solo uno, dobbiamo rispettare questa motivazione.

Quindi noi come legislatori non possiamo fare delle leggi in cui andiamo ad entrare nel merito delle motivazioni delle persone, in questo caso non possiamo far altro che dire: certo c'è il rischio, c'è la possibilità che noi diamo il riconoscimento a persone che non l'hanno fatto per motivi ideali, però non possiamo sapere quali sono queste persone e quante sono e nel dubbio conviene mantenere l'impostazione di carattere generale, sapendo che in qualche modo raggiungeremo l'obiettivo in maniera imperfetta, ma le leggi sono prodotti degli uomini e gli uomini per forza fanno prodotti imperfetti.

Quindi da questo punto di vista credo che le obiezioni dei colleghi accettabili e comprensibili, debbano essere superate dalla considerazione che noi facendo le leggi usiamo uno strumento che inevitabilmente, essendo di carattere generale, ricomprende tante fattispecie, quindi non possiamo pretendere di entrare nel merito.

Un'altra considerazione molto rapida sul problema più generale. Personalmente preferisco le persone che si impegnano, che scelgono, anche le persone che si impegnano per un'idea che non condivido, perché secondo me sono questi uomini e queste donne quelli che poi cambiano il mondo, fanno camminare la storia. A me non piacciono le persone che abbandonano le battaglie, che si astengono, perché in generale questo significa tenersi fuori dalla mischia, però immaginando che chi si impegna per una battaglia è colui che vota sì, più o meno convinto, chi la rifiuta, quindi nell'ipotesi

quelli che dicevano io non faccio questo è chi vota no, c'è una terza posizione, che sono quelli che si astengono. Allora, ripeto, non credo che nella vita ci si possa sempre astenere, credo si debba prendere posizione, però noi come legislatori dobbiamo tenere conto del fatto che il mondo è vario, che ci sono tante motivazioni possibili nella vita delle persone, quindi dobbiamo tenere conto del fatto che ci possono essere state persone che hanno abbandonato una battaglia, perché non ritenevano di combattere quella battaglia per motivi ideali, che noi però non siamo in grado di valutare, perché non possiamo entrare dentro le loro teste.

C'è anche da dire un'altra cosa, che abbandonare è sì negativo in generale, almeno per la mia posizione personale, in generale abbandonare la propria parte comporta un giudizio negativo, però attenzione, perché ci possono essere dei casi in cui la parte abbandonata è una parte malvagia. Abbiamo visto anche di recente in Italia lasciare la propria organizzazione e pentirsi e aiutare lo Stato nel combattere il terrorismo, abbiamo visto ancora recentemente uomini della mafia, delle organizzazioni criminali riconoscere i propri errori, disertare dal punto di vista della mafia e dare una mano allo Stato nel combattere la mafia.

Ancora, immaginiamo che ci fossero qui nell'emiciclo dei giovani serbi o croati o bosniaci, che fossero venuti qui a dire non voglio più combattere contro i miei concittadini, non voglio più partecipare a operazioni di pulizia etnica e stupri di massa, loro sarebbero dei disertori tecnicamente, per la loro parte, ma noi in quel caso, se ci chiedessero asilo politico, cosa faremmo? Diremmo il disertare è sempre negativo? In quel caso lì è chiaro che il giudizio dovrebbe essere relativo alla condizione storica, magari quel ragazzo, che potrebbe essere anche nostro figlio, sta disertando non solo perché non vuole partecipare a queste operazioni brutali, ma perché ha paura di andare in guerra, ma come facciamo noi a saperlo? Ci mettiamo a fare delle prove con il siero della verità!

Allora quello che voglio dire, in conclusione, è che in effetti la discussione su questi argomenti è molto complicata, comporta questioni di carattere filosofico, morale, noi siamo dei poveri legislatori con uno strumento molto imperfetto come la legge. Credo che stiamo facendo la cosa giusta nel riconoscere comunque una legittimità anche a chi in circostanze, come quelle di cui stiamo parlando, ha preferito una posizione che noi possiamo anche, a posteriori, giudicare in maniera severa, ma che comunque è stata una posizione che è servita se non altro a mandare un segnale; dire non ci sto, non sono disponibile, perché in ultimo c'è anche questo aspetto, che chi abbandona lo fa perché non condivide più quello che si sta facendo, qualsiasi sia il motivo. Questo comunque ha un effetto, perché indebolisce la parte cui appartengono e se quella è una parte malvagia, comunque anche loro stanno dando un contributo a combattere contro questa malvagità.

Quindi penso che sostanzialmente stiamo facendo una cosa seppure tardivamente giusta, mi auguro che indubbiamente questo messaggio che stiamo cercando di mandare da quest'aula arrivi e dico solo che mi dispiace che i colleghi del SVP ed altri abbiano a suo tempo vietato la trasmissione in diretta da quest'aula, perché penso che questo dibattito, pur con tutte le sue difficoltà, è stato istruttivo e che se fosse

stato seguito all'esterno avrebbe potuto dare ai nostri cittadini qualche spunto di riflessione su tempi molto importanti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident. Ganz kurz.

Die Freiheitlichen begrüßen die Initiative, Menschen, die aus politischen Gründen Verfolgung erleiden mußten, in ihrem Pensionsanspruch gleichzustellen als überfällige Wiedergutmachung eines Unrechts. Ich habe das gestern schon erklärt. Für mich ist das unteilbar, ob das auf der einen Seite oder auf der anderen Seite geschehen ist. Wegen der Absicht aber, nachträglich generell alle Kriegsdienstverweigerer und Deserteure als Widerstandskämpfer zu erklären, lehne ich den Gesetzentwurf entschieden ab. Weil es in Südtirol faktisch keinen Widerstand gegeben hat, will man nun mit Hilfe der Fahnenflüchtigen 50 Jahren nach Kriegsende rückwirkend einen Widerstand konstruieren. Es hat einzelne Leute gegeben, die schwer dafür gebüßt haben aus Einzelinitiative, und all jenen gilt meine volle Anteilnahme und ich verstehe auch, daß Leute hier gesagt haben: Manchmal ist der Widerstand notwendig, sich aufzulehnen usw., Ungehorsam, Zivilcourage zu zeigen. Das stimmt schon. Das waren Einzelpersonen. Es gab aber keinen Südtiroler Widerstand, wie man versucht hat ihn hier gestern darzustellen. Aus diesen Gründen wegen einer Geschichtsklitterung hier, die von einigen Seiten versucht worden ist, kann ich diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Montefiori.

MONTEFIORI: Non voglio monopolizzare l'attenzione dei colleghi, ma ritenevo a mente fredda e dopo aver riflettuto molto su quello che ho detto ieri, non vorrei veramente, perché in certe cose ci credo ed ho il massimo rispetto per determinate posizioni, che si pensasse che ho voluto esprimere dei giudizi morali su un particolare gruppo di persone che in Alto Adige, dal 1939 al 1945 si sono trovate in determinate situazioni.

Ieri sera e stamattina più di uno mi ha fornito delle spiegazioni e mi è stato detto, io non lo sapevo quindi faccio ammenda, che in questo gruppo di cosiddetti disertori, che per l'Alto Adige il fatto stesso di rifiutarsi di indossare una divisa era già un atto di particolare coraggio, ci sono stati 250 morti, chiedo scusa prima di tutto ai 250 morti e fortunatamente anche quelli che non sono morti e mi dispiace.

Partivo da una cultura personale, dove ad un certo momento volevo semplicemente dire che non giudico alcune persone, però mi sembrava che non fosse corretto nei confronti di chi invece volontariamente ha combattuto e si è opposto in armi ad un certo tipo di dittatura, che non fossero da mettere sulla stessa posizione.

Ringrazio il collega Arena, perché ha dato voce forse ad un'opinione molto pacata e molto serena della questione, che è difficilissima, ripeto limitatamente al Sudtirolo a questo punto che i colleghi mi giudichino come meglio credono, faccio un

passo indietro, perché ammetto di non avere cognizioni esatte per poter esprimere un giudizio preciso, ma per il resto del territorio ribadisco che mi sembrerebbe un po' azzardato parificare, come è stato detto nel titolo del disegno di legge, internati e combattenti veri e propri a disertori.

Ho sentito dire anche ieri in quest'aula che ogni guerra è ingiusta, che ogni guerra faccia dispiacere d'accordo, ma che adesso ci si voglia anche convincere che la nostra civiltà va difesa soltanto con la fuga mi sembra troppo. Quindi sono del parere che non è vero che ogni guerra è ingiusta, le guerre difensive sono sacrosantamente giuste.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in votazione il disegno di legge n. 40. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(segue votazione a scrutinio segreto)

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione del disegno di legge n. 40:

votanti	62
schede favorevoli	38
schede contrarie	18
schede bianche	6

Il Consiglio approva.

Signori consiglieri, siete pregati di fare silenzio. Ha chiesto di intervenire, sull'ordine dei lavori, il cons. Giordani, ne ha facoltà.

GIORDANI: Intervengo sull'ordine dei lavori per ricordare l'intesa che ci fu ieri nella riunione dei capigruppo, intesa che mi pare sia stata poi ribadita per l'effetto degli incontri politici che si sono svolti, quindi chiedo al signor Presidente di voler dare conferma dell'intesa che ieri c'è stata nella riunione dei capigruppo riguardo l'anticipazione dei tre disegni di legge che concernono la materia elettorale.

Chiederei anche ai signori consiglieri la cortesia di voler considerare lette le relazioni, perché il lavoro di approfondimento che avevamo fatto in commissione, mi pare abbia dato possibilità di conoscere il contenuto delle tre iniziative legislative.

PRESIDENTE: Sulla richiesta del cons. Giordani ha chiesto di intervenire il cons. Taverna, ne ha facoltà.

TAVERNA: Presidente, non entro nel merito della richiesta formulata dal cons. Giordani, perché intendo sollevare una pregiudiziale di carattere regolamentare. Qui non abbiamo l'interesse a sollevare questioni di carattere politico, ma il nostro interesse, la nostra sensibilità, la nostra volontà è quella di sollevare questioni di carattere regolamentare.

Allora, signor Presidente, le domando come sia stato possibile iscrivere all'ordine del giorno, formulato in data 5 ottobre 1995, prot. n. 4752, le chiedo come sia stato possibile iscrivere al punto 38) il disegno di legge n. 54. Questa, signor Presidente, non è una domanda che ha obiettivi di natura ostruzionistica, è un quesito che le pongo alla luce di quanto disposto dall'art. 42 del regolamento del Consiglio.

Il primo comma dell'art. 42 del regolamento del Consiglio recita: "Il Presidente della Commissione presenterà alla Presidenza del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutegli entro 40 giorni dalla data di ricezione degli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 102". Evidentemente il primo comma dell'art. 42 deve essere letto con la disposizione di cui all'art. 102, laddove si parla di procedura d'urgenza.

Allora se l'art. 42, primo comma, indica che il Presidente della Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio i disegni di legge licenziati dalla Commissione entro 40 giorni, dalla presentazione alla commissione medesima del disegno di legge, nel caso di specie, signor Presidente del Consiglio, il disegno di legge n. 54 venne presentato in data 6 settembre, quindi la decorrenza dei 40 giorni ha come inizio il 6 settembre, ma poiché sappiamo che il disegno di legge è stato consegnato alla Presidenza del Consiglio in data 6 settembre, ma non sappiamo quando la Presidenza del Consiglio ha trasmesso alla Commissione il disegno di legge, possiamo presumere, nella peggiore delle ipotesi e nella ipotesi più vantaggiosa della Presidenza, che il disegno di legge n. 54 sia stato presentato in data 7 settembre 1995. Computando dalla data 7 settembre 1995 i quaranta giorni di rito di cui al primo comma dell'art. 42, si evince che questo disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno in modo indebito, illegittimo, irregolare.

Signor Presidente del Consiglio, qualora ci fosse stata la procedura d'urgenza, che peraltro doveva essere votata dal Consiglio, quindi non ci troviamo nella fattispecie della diminuzione alla metà del termine previsto, vale a dire di 20 giorni, perché non vi è stato un procedimento del Consiglio, che ha votato la procedura d'urgenza, va da sé che allora per effetto del primo comma dell'art. 42 e per effetto del contenuto dell'art. 102, si evince in maniera chiara e categorica che la iscrizione del disegno di legge n. 52 all'ordine del giorno, è una iscrizione arbitraria.

Per queste ragioni di legittimità quindi, chiedo formalmente che il Presidente del Consiglio intervenga, affinché l'art. 42 del regolamento sia fatto rispettare, unitamente al disposto dell'art. 102 del medesimo regolamento.

Penso che il signor Presidente del Consiglio sia stato molto attento alle mie parole, anzi sono sicuro che il Presidente del Consiglio sia stato da me convinto delle mie argomentazioni circa la illegittimità formale e sostanziale dell'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 54, anche per un'altra ragione, perché questa procedura ha impedito al sottoscritto di presentare apposita relazione di minoranza,

dichiarata per iscritto al Presidente della Commissione e quindi alla Presidenza del Consiglio, così come ho ritenuto di dover fare nel momento immediatamente successivo alla chiusura dei lavori della I^a Commissione, lavori che si sono conclusi il 14 settembre 1995.

Allora il 14 settembre 1995, alle ore 12.30 circa i lavori si sono conclusi, alle ore 13.00 o alle ore 14.00 il sottoscritto si è premurato di far conoscere alla Presidenza della Commissione la mia intenzione di presentare al disegno di legge n. 54 apposita relazione di minoranza. Tutto questo si è svolto in maniera difforme dalle procedure e dalle regole del già richiamato art. 42 e 102 del regolamento, quindi mi pare si essere stato da un lato molto sintetico nella esposizione del mio dire e dall'altro soprattutto efficace nel denunciare quindi una situazione che da un punto di vista regolamentare è illegittima e quindi da censurare e al tempo stesso confido che il Presidente del Consiglio voglia accogliere le mie rimostranze, perché queste sono basate su un ragionamento e su alcune valutazioni che sono ben difficilmente oppugnabili.

Alla luce di tutto questo ritengo che il savoir-faire e il fair play istituzionale, signor Presidente, possa anche sotto questo profilo prevalere e unitamente alla sostanza anche la forma debba necessariamente avere la sua parte, alla luce delle decisioni che lei, signor Presidente, verrà a questo proposito ad annunciare, nella consapevolezza peraltro che queste argomentazioni, da me sinteticamente esposte, possono trovare piena e completa soddisfazione.

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Taverna. Lei sa che io cerco di applicare il regolamento, di essere uomo al di sopra delle parti, il notaio del Consiglio, ma le ho sempre riconosciuto e lo faccio ancora una volta, di essere uno dei consiglieri che conosce a memoria il regolamento, ma lei conosce anche la prassi, non voglio toglierle la possibilità di presentare un documento politico, che rispetto. Lei sa che il 14 settembre sono stati approvati questi disegni di legge e la prassi dice che le minoranze hanno quindici giorni di tempo per presentare una relazione di minoranza.

Questo credo sia una garanzia precisa a favore delle minoranze, dopo il quindicesimo giorno credo che il Presidente debba rendere operative le delibere delle Commissioni e credo che qui ci sia una carenza regolamentare, la riconosco collega Taverna, l'art. 42 che lei ha letto va sicuramente interpretato e non è facile interpretare un regolamento, quando questo non è preciso e chiaro: "Il Presidente della Commissione presenterà alla Presidenza del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutegli entro 40 giorni dalla data di ricezione degli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 102".

Vorrei procedere in questa maniera, stiamo discutendo un argomento estremamente importante e delicato, so che ieri nella conferenza dei capigruppo sono state fatte alcune richieste alla maggioranza da parte di alcune forze di minoranza, pertanto cerco di chiarire e capire come dovrei procedere, tenendo conto anche degli accordi che sono intervenuti tra minoranza e maggioranza, propongo una sospensione di 10 minuti e convocherei la conferenza dei capigruppo, per capire esattamente come procedere e verificare se sono intervenuti degli accordi di ordine politico.

Allora vi chiedo 15 minuti per convocare la conferenza dei capigruppo.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Veccli.

VECLI: Signor Presidente, mi volevo ricollegare a quanto esposto poco fa dal cons. Taverna, ritenendo di non poco conto la situazione evidenziata, proprio perché i regolamenti sono fatti per tutelare tutte le persone di questo Consiglio. D'altra parte se in quest'aula non venissero rispettati i regolamenti, come potremo noi chiedere alla gente, al di fuori di quest'aula, di comportarsi in maniera corretta e di seguire nella maniera più attenta le leggi che noi promuoviamo.

Credo che la questione non sia di poco conto, perché c'è una procedura ben specifica per richiamare il carattere d'urgenza di un disegno di legge, proprio perché l'art. 52, che si riferisce all'apertura delle sedute, al comma 6 recita: "Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) comunica al Consiglio i messaggi, le lettere e un riassunto delle petizioni pervenute;
- b) comunica le iniziative di carattere legislativo e il loro eventuale sviluppo;
- c) comunica le domande di congedo
- d) comunica l'oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze."

Ecco che poi al successivo art. 101 recita: "I disegni di legge appena pervenuti al Presidente del Consiglio sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla Commissione competente di cui all'art. 39 e a tutti i Consiglieri. Il Presidente ne dà comunicazione alla prossima seduta del Consiglio a termini dell'art. 52, lettera b), del presente regolamento.

In detta seduta la Giunta o il consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che questi voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibererà immediatamente sulla richiesta."

La procedura d'urgenza però non è mai stata chiesta a quest'aula e non essendo stata chiesta...

(Unterbrechung - interruzione)

PRESIDENTE: Non la voglio interrompere, ma deve lasciare al Presidente che concluda. Ho iniziato un discorso di chiarimento con il collega Taverna, lei sta cercando di aiutare il Presidente ad interpretare nella maniera giusta il regolamento, ma ho chiesto anche all'aula di sospendere i lavori per 15 minuti e la pregherei di partecipare alla conferenza dei capigruppo.

Mi spiego in maniera molto chiara. Se vogliamo procedere ed affrontare questi disegni di legge, dobbiamo tutti convenire che è necessario chiarire la procedura da seguire, per cui credo sia meglio sospendere 15 minuti i lavori per poter poi affrontare in maniera serena e concludere l'esame dei tre punti all'ordine del giorno poc'anzi ricordati.

Se lei vuole concludere mi sta bene, altrimenti è invitato alla conferenza dei capigruppo e lì discuteremo anche sul regolamento.

VECLI: La ringrazio, signor Presidente. Ritengo, proprio per un discorso di correttezza nei confronti di quest'aula e soprattutto del cons. Taverna, che aveva posto una pregiudiziale non da poco, proprio perché i regolamenti devono essere rispettati in primis proprio da noi.

Ecco che allora ritengo, prima della sospensione, dovremmo chiarire se c'è stato il rispetto scrupoloso del regolamento, oppure se questo disegno di legge è arrivato in aula in maniera non corretta.

Voglio evidenziare che questa mia sottolineatura non è per boicottare i lavori di quest'aula o per irriverenza nei confronti dell'Ufficio di Presidenza, ci mancherebbe, ma proprio perché il carattere pregiudiziale posto dal cons. Taverna credo che aspetti una risposta precisa, consona a quello che dice il regolamento.

Ritengo che il cons. Taverna abbia evidenziato un fatto con assoluta onestà e precisione, non è stato chiesto il parere d'urgenza a quest'aula, quindi il disegno di legge n. 54 è arrivato in quest'aula in maniera difforme da quanto prevede il regolamento e su questo preciso interrogativo credo vada data altrettanta precisa risposta.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Sie haben behauptet, daß ein Einvernehmen erzielt worden sei in der Fraktionssprecherzusammenkunft, daß eben das Gesetz Nr. 54, eingebracht vom Regionalausschuß, jetzt vordringlich behandelt werde. Und ich muß dem widersprechen, denn, wenn schon, war ein Einvernehmen, daß man die Gesetze vordringlich behandelt und da kommt zuerst Gesetzentwurf Nr. 26, Gesetzentwurf Nr. 43 Chiodi, Gesetzentwurf Nr. 46 Bezirksgemeinschaften und dann selbstverständlich alle anderen auf Seite 5, Gesetzentwürfe Nr. 44, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 53, Nr. 52 und dann kommt erst die Nr. 54. Jetzt sollen neuerdings die Fraktionssprecher noch einmal zusammenkommen und da muß ich protestieren und ich widersetze mich, daß man etwa auf das Vorlesen der Berichte verzichten kann. Ich protestiere, ich bin absolut dagegen, daß man das Vorlesen der Berichte eben fallen läßt, weil es einer gewissen Partei so passen würde.

PRESIDENTE: Collega Benedikter, non sono stato io a dichiarare che sono intervenuti determinati accordi, ma sono parole del collega Giordani, che ha chiesto l'anticipazione, non mi permetterei mai di interferire o intervenire su questioni di ordine politico.

Nel rispetto della prassi del regolamento lei ha presentato una relazione di minoranza entro i quindici giorni e quindi lei è nel pieno rispetto del regolamento.

Ho chiesto una sospensione di 15 minuti per cercare di risolvere, nella conferenza dei capigruppo, alcune questioni anche regolamentari.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Passerini.

PASSERINI: Credo sia opportuna questa sospensione, credo anche di dover segnalare all'aula che al di fuori di qui sono in molti che sperano che la legge venga approvata,

tanto è vero che a Levico il CCD non ha nemmeno presentato la lista e oggi scade il termine. Quindi sono talmente sicuri che la legge venga approvata e che le elezioni siano rinviate, che si sono permessi il lusso di non presentare nemmeno la lista. Quindi credo che il Consiglio debba prendere in considerazione anche quanto sta accadendo al di fuori di quest'aula.

PRESIDENTE: Sospendo i lavori per 15 minuti ed è convocata la conferenza dei capigruppo.

(ore 11.06)

(ore 12.16)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego i consiglieri di prendere posto.

Nella conferenza dei capigruppo alcune forze politiche hanno chiesto di anticipare i punti 34), 35), 38) dell'ordine del giorno, il Consiglio è sovrano e chiedo all'aula di votare su questa richiesta di anticipazione.

Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Chiedo che la votazione venga fatta per scrutinio segreto, riconfermando peraltro che la pregiudiziale che avevo posto stamattina da me è mantenuta, spero e auspico che il problema sia risolto nel migliore dei modi, però chiedo che venga fatta la votazione per scrutinio segreto. Il nostro gruppo voterà contro, perché abbiamo presentato la pregiudiziale, mi pare sia più che evidente.

PRESIDENTE: Nel rispetto di una osservazione della richiesta, che lei ha fatto al Presidente e all'aula, prometto di approfondire e verificare.

E' stata fatta la richiesta di votazione per scrutinio segreto per l'anticipazione dei punti 34), 35) e 38).

Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri, anche questo è mancanza di rispetto nei confronti dell'aula, del massimo organo legislativo, non si possono fare certe cose, qualcuno ha messo per la seconda volta, anche ieri, una scheda in più. Pregherei gli uscieri di stare molto attenti, anche se questi gesti sono inqualificabili.

Dobbiamo ripetere la votazione, perché un consigliere ha messo una scheda in più nell'urna.

Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis für die Vorverlegung der Tagesordnungspunkte 34, 35 und 38 bekanntgeben:

Abstimmende: 61
Ja-Stimmen: 32
Nein-Stimmen: 27
weiße Stimmzettel: 2

Damit ist der Antrag zur Vorverlegung genehmigt.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zur Verlesung der Berichte, und zwar der Reihenfolge nach wie sie da vorgesehen sind. 34. Abg. Divina, Ersteinbringer oder Abg. Boldrini, Tosadori oder Montefiori. Prego leggere la relazione. Den Begleitbericht zum Gesetzentwurf.

Bitte schön, Abg. Gasperotti. Moment bitte, bitte Platz zu nehmen.
Prendere posto per favore.

Abg. Gasperotti, bitte.

GASPEROTTI: Sull'ordine dei lavori Presidente, chiedo venga messo a verbale il mio dissenso sul metodo usato dal Presidente del Consiglio, riguardante l'inserimento di tre punti dell'ordine del giorno con unica votazione. Le bobine che porteranno la registrazione di quanto espresso dal Presidente, non daranno ragione a chi afferma che è stata chiara la richiesta al Consiglio sulla votazione. La votazione riguardava tre punti all'ordine del giorno, e questi andavano votati singolarmente.

Questo è un precedente che ritengo sia lesivo della autonomia del Consiglio e ne faccio menzione. Grazie.

PRÄSIDENT: Eigentlich, Kollege Gasperotti hätte ich Sie nicht einmal reden lassen dürfen, weil es nicht vorgesehen ist, daß über vorgenommene Abstimmungen Kommentare erfolgen. Aber bitte, Sie haben Ihre Klärung deponiert... Ist in Ordnung. Sie haben Ihre Klärung deponiert. Ich sage Ihnen, daß in der Praxis bis heute folgendes erfolgt ist: Wenn es um die Aufnahmen in die Tagesordnung geht, wo eine ganz hohe qualifizierte Mehrheit notwendig ist, dann hat der Regionalrat immer Punkt für Punkt

abgestimmt. Wenn es hingegen um Vorverlegungen geht, wo es nur mehr die einfache Mehrheit braucht, dann war es die Praxis, daß auch gemeinsame Anliegen zusammen vorverlegt worden sind, weil die Thematik zusammengehört. Abg. Gasperotti, da gibt es einen Artikel, der den Präsidenten die Möglichkeit gibt, zusammengehörende Themen in die gemeinsame Diskussion zusammenzufassen und wenn ich einen Punkt vorverlege, dann genügt das um alle anderen zusammenzulegen. Verstehen Sie, somit war das nicht eine anomale Prozedur. Aber wie dem auch sei.

Jetzt bitte ich den Abg. Divina und wenn er nicht da ist für ihn Abg. Boldrini oder Montefiori um die Verlesung des Berichtes. La relazione per favore.

DIVINA: Presidente, chiedo una cosa, dal momento che qui in 10 minuti non si arriva nemmeno a leggere una relazione, considerando poi che va illustrata, se è possibile sospendere i lavori e riprendere nel pomeriggio illustrando relazioni e argomentandole. Chiedo se ci conceda ad iniziare al pomeriggio a dare lettura della relazione.

PRÄSIDENT: Abg. Divina, wir haben eh wenig Zeit. Jetzt haben wir den ganzen Vormittag mit der Fraktionssprechersitzung usw. gebraucht. Ich würde schon bitten, daß wir die Zeit, die wir haben, die wenige Zeit auch ausnützen. Wenn sie nicht lesen wollen, dann beginnen wir inzwischen mit einem anderen Punkt. Wer ist bereit das zu machen da? Abg. Chiodi, können Sie den Begleitbericht lesen, Abg. Chiodi? Vuole leggere Lei?

CHIODI: Presidente, cosa leggo, due pagine adesso e poi smetto!

PRÄSIDENT: Wenn Sie sie nicht lesen wollen, dann verfällt Ihnen das Recht, das sage ich ganz offen. Abg. Divina und Chiodi, ich habe sie beide eingeladen zu lesen, wenn sie es nicht lesen wollen, dann verfällt Ihnen das Recht zu lesen. Ich nehme das zur Kenntnis. Wer ist der Nächste, bitte.

Natürlich gibt es...Abg. Benedikter, Präsident bin ich hier oben.

Der Nächste ist der Ausschuß, bitte. Punkt Nr. 38. Presidente, den Begleitbericht. Assessore...

...Bitte schön, Abg. Divina liest seinen Bericht. Prego.

...Scusa, Assessore.

DIVINA: Presidente, lei sembra insensibile a volte a richieste di minima entità, cioè che non comportano assolutamente nulla.

Slittare di otto minuti i lavori riprendendoli, lei deve capire una cosa, Presidente...

(Unterbrechung - interruzione)

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter, Sie haben das Recht jetzt den Bericht zu verlesen, nicht zu kommentieren.

DIVINA: Mi conceda di parlare 30 secondi sull'ordine dei lavori. Lei deve capire anche la mortificazione di un consigliere che dovrebbe riuscire a trasmettere le motivazioni che l'hanno indotto a elaborare un disegno di legge - un faticoso, tra il resto, disegno di legge - a un aula che continuamente osserva l'orologio e non aspetta altro che scocchino le ore 13.00 per andarsene a pranzo. Tra il resto vedo che lo SVP ha già anticipato i tempi.

Per cui quello che si chiedeva era soltanto un briciolo di rispetto anche per i relatori del disegno di legge.

Notando che non ha avuto grande risultato la nostra richiesta, mi limiterò a farvi rimanere in aula, quanto meno lei Presidente sarà obbligato a rimanere e sobbarcarsi quest'onere.

R e l a z i o n e

Signor Presidente, signori Consiglieri,

I proponenti nell'elaborazione del presente disegno di legge hanno ravvisato la necessità di colmare le lacune più evidenti della normativa elettorale e tendono nel contempo ad assicurare la più ampia governabilità ai sindaci eletti.

Il risultato delle prime elezioni amministrative, disciplinate dalla legge elettorale n. 4/94, non è certo quello che il legislatore, in sede d'emanazione, s'era auspicato.

Come è a tutti noto, numerose sono state le perplessità e le critiche sollevate da più parti ed in particolare dai candidati, dalle Commissioni elettorali circondariali e dagli uffici comunali circa l'applicazione e l'interpretazione della normativa in oggetto.

In primo luogo la suddivisione delle operazioni di presentazione delle candidature in due fasi "presentazione preliminare" e "presentazione materiale" ha comportato molteplici disagi sia di carattere pratico sia di carattere interpretativo; sono inoltre emerse gravi lacune in seguito all'applicazione concreta del disposto.

Sviluppi negativi si sono evidenziati anche a livello meramente politico, basti pensare che in alcuni Comuni i sindaci non godono dell'appoggio della maggioranza del Consiglio.

Pertanto il disagio causato dalla legge regionale 4/94 rende indispensabile la sua correzione, almeno per quegli aspetti che hanno causato maggiore difficoltà d'attuazione.

Procedendo per ordine, gli esponenti propongono la modifica del primo comma dell'art. 17 in tema di sottoscrizioni. L'opportunità di sopprimere tale onere è dettata dall'inutilità delle sottoscrizioni per quelle forze politiche che già presenti nelle istituzioni non necessitano d'alcuna legittimazione a priori. Diversamente si ritiene che le sottoscrizioni debbano restare per la particolare importanza che rivestono un momento ineludibile per quelle forze che non avendo rappresentanti necessitano di un consenso preliminare degli elettori.

Un importante e controverso tema, soprattutto per i gravosi risvolti che ha avuto, è quello relativo alla facoltà o meno d'eseguire le sostituzioni dei candidati tra il termine del deposito preliminare e quello fissato per il deposito materiale della documentazione. Le Commissioni elettorali circondariali, in mancanza di una norma positiva che sancisca espressamente la facoltà di sostituzione, si sono pronunciate in modo difforme tra loro. A tale proposito è opportuno evidenziare che delle numerose liste (ad esempio: lista PATT a Cavedine, lista civica "Alternativa" a Transaqua, lista civica "Progetto Comune" a Giovo, lista civica "Nuova" a Taio, lista Lega Nord a Mori e lista Lega Nord a Zambana) che hanno compiuto le predette sostituzioni, forti delle indicazioni prestate dagli uffici Elettorale ed Enti locali della Regione, solo la lista della Lega Nord di Zambana è stata ricusata, non avendo la Sottocommissione elettorale circondariale di Mezzolombardo ritenuta corretta l'interpretazione della norma fornita dalla Regione.

La disparità di trattamento che si è verificata tra le liste che hanno compiuto le sostituzioni è inaccettabile.

Evidente è pertanto la necessità di un'interpretazione autentica della norma, sia essa restrittiva od estensiva, da parte del legislatore.

Stante tale esigenza, gli esponenti ritengono opportuno modificare il sesto comma dell'art. 17 al fine di sancire, con una norma positiva, la facoltà di parziale sostituzione. Orientamento questo già adottato dall'Ufficio elettorale della Regione.

Le ragioni che inducono a preferire detta soluzione, anziché quella più restrittiva, sono molteplici. Spicca soprattutto l'esigenza di garantire le formazioni minoritarie, le quali spesso si trovano nell'impossibilità di verificare l'affidabilità dei singoli candidati o di presentare liste con un numero di candidati in esubero onde poter sopperire alle rinunce o ad eventi naturali quali la morte o gravi malattie dei candidati.

Alla medesima ratio va collegata la proposta di ridurre, dai tre quarti alla metà del numero dei componenti del Consiglio da eleggere, il numero dei candidati di ciascuna lista. Tale esigenza scaturisce dalla necessità d'agevolare nei Comuni la formazione di più liste, sia per consentire una pluralità di concorrenti e sia per ottenere liste con candidati effettivamente desiderosi di competere per svolgere un servizio a favore della collettività.

La norma che ha consentito ai candidati sindaci di diventare consiglieri ha prodotto gravi distonie. Infatti moltissimi consiglieri "eletti" sono rimasti esclusi dall'incarico per far posto ai candidati sindaci non eletti. E' da dimostrare che chi non ha ottenuto il consenso degli elettori alla carica di sindaco sarebbe invece stato eletto quale consigliere. In altre parole la norma che s'intende abrogare dà per scontato che un soggetto per il solo fatto di candidarsi alla carica di sindaco abbia diritto ad un posto di consigliere. Quest'assioma è in contrasto con un principio democratico che presuppone che per essere eletti è necessario un consenso individuale e non una previsione ope legis.

Grave è la lacuna di una legge elettorale che omette il premio di maggioranza ai sindaci collegati a liste o coalizioni di lista che al primo turno non superino il 40 per cento dei suffragi. Infatti, un sistema elettorale che pone in primo piano i candidati sindaci ed il loro programma amministrativo deve garantire a questi

ultimi, una volta eletti, i mezzi per governare, mezzi che si identificano necessariamente in una forte maggioranza del Consiglio pena, l'ingovernabilità. L'anomalia di tale disposizione non ha tardato a manifestarsi. Infatti, in alcuni comuni (citiamo ad esempio, Rovereto, Cles, Levico e Lavis) i sindaci si sono trovati senza una maggioranza con tutte le conseguenze del caso, dalla difficoltà a formare la Giunta sino a quelle più gravi avvenute nel Comune di Levico ove il Sindaco eletto s'è dimesso.

Disattese sono pertanto le finalità del sistema maggioritario attraverso il quale si dovrebbe garantire la stabilità e la governabilità a chi ha ottenuto il consenso della comunità. Diversamente si dà spazio al riaffiorare di accordi trasversali, in netto contrasto con il principio maggioritario.

E' quindi doveroso modificare l'art. 34 al fine di garantire lo spirito di una legge che si rifà ai principi maggioritari ed evitare il verificarsi di situazioni spiacevoli e dannose, quali quelle accadute in alcuni Comuni all'indomani delle recenti votazioni.

Un'ultima correzione meramente tecnica è quella di procedere allo scrutinio delle schede per il ballottaggio al termine delle operazioni di voto. La rapidità infatti con la quale detto spoglio avviene consiglia di non attendere il giorno successivo. L'immediatezza di tale procedura consentirebbe da un lato di ridurre i costi delle operazioni elettorali e dall'altro di rendere immediatamente noti i risultati conseguiti.

Come si rileva le modifiche proposte non sono altro che la correzione di inconvenienti che hanno reso difficili e discordanti le operazioni preliminari al voto ed hanno provocato in alcuni casi disfunzioni nella governabilità dei Comuni.

La Lega Nord auspica pertanto che l'intero Consiglio prenda atto dell'importanza di approvare con rapidità e con voto unanime il disegno di legge in esame.

PRÄSIDENT: Danke schön, Abg. Divina. Sie haben auch pünktlich aufgehört. Es ist ja nicht eine Bosheit meinerseits, wenn ich die Zeit ausnützen möchte, Sie wissen die Arbeit im Regionalrat ist sowieso sehr knapp zeitlich bemessen. Wir haben drei Tage im Monat. Der Präsident des Ausschusses hat heute vormittag beklagt, daß es wenige Sitzungen sind, und meine Aufgabe ist es möglichst gut diese Zeit auszunützen. Vielen Dank für die Mitarbeit.

Damit sind wir bei der Mittagspause angelangt. Ich wünsche allen einen guten Appetit. Das Präsidium ist übrigens jetzt einberufen, das sage ich nur zur Erinnerung und wir sehen uns am Nachmittag um 15.00 Uhr.

(ore 13.01)

(ore 15.08)

Presidenza del Presidente Tretter

Vorsitzender: Präsident Tretter

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego procedere con l'appello nominale.

DENICOLO: (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della I^a Commissione legislativa per la lettura della relazione in merito al disegno di legge n. 48.

ATZ: Herr Präsident, Sie müßten mir sagen von welchem Gesetz, weil ich habe hier vier zu verlesen und kenne mich nicht mehr aus.

PRESIDENTE: Si tratta del disegno di legge n. 48.

ATZ: Danke.

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 48 in den Sitzungen vom 12. und 13. September 1995 behandelt.

Abg. Tosadori wies im Namen der Unterzeichner des Gesetzentwurfes darauf hin, daß mit diesem die Mängel behoben werden sollen, die angesichts der letzten Gemeindewahlen zutage getreten sind. Er machte außerdem darauf aufmerksam, daß die drei Gesetzentwürfe, die das gleiche Thema zum Gegenstand haben und somit von der Kommission zusammen beraten werden, ähnliche Aspekte beinhalten, die jedoch auf unterschiedliche Art und Weise formuliert worden sind und daher einer technischen Überprüfung bedürfen. Aus diesem Grund sprach auch er sich für ein Treffen mit den Vertretern des Regionalausschusses aus, damit jene Probleme, die seiner Meinung nach Bedenken auslösen, einer gerechten Lösung zugeführt werden können.

Die Kommission hat die Beratung des Gesetzentwurfes ausgesetzt, um den Unterzeichnern die Möglichkeit einzuräumen, sich mit den Vertretern des Regionalausschusses zu treffen. Nach Wiederaufnahme der Beratung hat die Kommission den Übergang zur Sachdebatte des Gesetzentwurfes bei keiner Ja-Stimme, fünf Nein-Stimmen und zwei Stimmenthaltungen abgelehnt.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Danke sehr.

PRESIDENTE: Come avevamo convenuto, concedo la parola alla cons. Chiodi, per la lettura della relazione in merito al disegno di legge n. 50.

CHIODI:

R e l a z i o n e

Scopo del presente progetto legislativo è quello di correggere i difetti più evidenti della recente riforma elettorale per l'elezione diretta del sindaco, difetti

palesatisi alla prima prova sul campo, vale a dire nelle recenti consultazioni comunali in regione del 4 e 18 giugno 1995.

Non si tratta di una vera e propria nuova riforma elettorale, bensì di alcune modifiche puntuali, che non stravolgono l'impianto della legge 3/94. D'altronde, sono trascorsi solo pochi mesi dalla sua approvazione con ampi consensi: non è dunque opportuno, nè vi sono le condizioni politiche adatte per addentrarsi nel tentativo di una sua modifica più sostanziale.

Il disegno di legge si riferisce soprattutto ai comuni della provincia di Trento ove, non essendoci generalmente il problema di tutelare la convivenza tra gruppi linguistici diversi, risulta più semplice proporre soluzioni adeguate ad una democrazia competitiva così come voluta dagli elettori con i voti referendari del '91 e del '93.

Solo alcuni articoli del presente progetto legislativo riguardano in modo esclusivo la provincia di Bolzano: sono spiegati nella parte finale della relazione.

Il difetto più evidente dell'attuale legge elettorale, esploso immediatamente dopo l'annuncio dei risultati delle consultazioni, è senza dubbio quello di aver lasciato, nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, moltissimi cittadini senza un governo comunale stabile.

Causa di questo epilogo è la norma che ha consentito il voto disgiunto tra sindaco e consiglio, vale a dire la possibilità di esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una lista ad esso non collegata.

Due sono infatti le condizioni necessarie per poter legittimamente garantire sempre una maggioranza al sindaco eletto: anzitutto il doppio turno chiuso (cioè con ballottaggio tra i primi due candidati del primo turno), che assicura che il sindaco eletto goda del consenso di almeno la metà degli elettori; in secondo luogo il voto congiunto (cioè un voto obbligatoriamente coerente per sindaco e liste), che chiarisce agli elettori che nelle elezioni comunali si elegge, contemporaneamente, sindaco e maggioranza collegata.

Il venir meno della seconda condizione è ciò che ha giustificato l'introduzione di condizioni che devono verificarsi per poter concedere il premio di maggioranza: siccome è teoricamente possibile che la coalizione del sindaco eletto raccolga molti meno voti di quelli presi individualmente dal sindaco, è necessario, al fine di rispettare la volontà degli elettori, prevedere almeno una condizione, per concedere il premio di maggioranza, legata strettamente al voto di lista.

Anche nella legge 81 il voto è disgiunto, ma in quel caso il legislatore, per assicurare la maggioranza al sindaco, ha marcato la logica del doppio turno, intendendo - giustamente - l'elezione del sindaco al ballottaggio quale legittimazione anche per la sua coalizione (infatti, quando nei comuni del resto del Paese l'elezione del sindaco avviene al secondo turno, il premio di maggioranza viene concesso qualsiasi sia stato il consenso raccolto dalla coalizione; solo qualora una lista avversaria al sindaco eletto abbia raccolto al primo turno più della metà dei voti, il premio non viene dato, ma si tratta di caso rarissimo).

Nella nostra legge 3, invece, la condizione che deve verificarsi è che la coalizione collegata al sindaco eletto consegua almeno il 40 per cento dei consensi.

Una soluzione, questa, che si è rivelata essere decisamente peggiore di quella nazionale, per almeno due motivi.

Anzitutto perché la probabilità di avere sindaci senza maggioranza è decisamente maggiore. In caso di ballottaggio, con la 81 il premio di maggioranza non si applica solo se vi è una chiara indicazione contraria da parte di più del 50 per cento degli elettori. Con la nostra legge, invece, il premio di maggioranza viene concesso solo se la coalizione del sindaco eletto raggiunge al primo turno almeno il 40 per cento dei voti (e si noti che anche nei Paesi perfettamente bipartitici i due contendenti si attestano quasi sempre attorno a tale cifra!) o, peggio ancora, solo se le segreterie dei partiti riescono ad accordarsi tra i due turni.

In secondo luogo perché la possibilità di superare la soglia tramite accordi tra il primo ed il secondo turno elettorale ha dato via a poco eleganti trattative tra il primo turno ed il ballottaggio, con mercanteggiamenti di assessorati in cambio di appoggi, trattative oltretutto basate più sul numero di voti raccolti dalle varie forze in gioco che su reali accordi di programma: il tutto in barba alla tanto sbandierata moralizzazione della vita politica.

Si è così venuta a creare una situazione che ha snaturato i principi fondanti della elezione diretta del sindaco: che senso ha presentare un programma prima delle elezioni se poi il sindaco, qualora si ritrovi senza maggioranza in consiglio, non ha gli strumenti per attuarlo o se è costretto a mediarlo - talvolta a stravolgerlo - con le forze che deve imbarcare tra il primo ed il secondo turno?

In una tornata elettorale nella quale vengono eletti contemporaneamente sindaco e consiglio, nella quale il candidato sindaco e la sua coalizione devono presentare lo stesso programma amministrativo, nella quale, in altre parole, sul candidato sindaco sono caricate le aspettative per il governo del comune, il fatto di non mettere il sindaco stesso e la sua coalizione nelle condizioni di poter attuare il programma promesso agli elettori è, ancorché contraddittorio, una presa in giro dei cittadini.

Inoltre, la possibilità di avere sindaci senza maggioranza cozza contro il principio della chiara individuazione della responsabilità del governo comunale, condizione necessaria per la effettiva giudicabilità delle giunte e, di conseguenza, necessaria per facilitare l'alternanza, che è la salute di ogni democrazia. Senza considerare, oltretutto, il rischio di una progressiva delegittimazione del consiglio comunale: quando i sindaci hanno contro di sé la maggioranza dei consiglieri, agli occhi dell'opinione pubblica il primo cittadino appare come quello che ha superato la dura prova dell'elezione diretta, mentre il consiglio è visto come quello assecondato alle logiche di partito.

Ma il modello cui ci si riferisce non è quello presidenziale classico, che presuppone la netta separazione tra giunta e consiglio, bensì un sistema di tipo parlamentare con indicazione diretta del capo dell'esecutivo. Si tratta di un modello per molti aspetti innovativo, guardato con attenzione anche oltre i confini nazionali, che ha assicurato quasi ovunque la stabilità dei governi comunali. L'elezione diretta del primo cittadino con una sua maggioranza in consiglio, assieme alla norma che prevede il

ritorno alle urne in caso di decadenza del sindaco, ha infatti messo al riparo i comuni dalle continue crisi cui si assisteva col vecchio sistema proporzionale, crisi spesso causate più da giochi di convenienza dei vari partiti - o delle varie correnti interne ai partiti - che componevano le maggioranze, che da reali motivazioni politiche.

Dunque, se è il modello neo-parlamentare quello cui si vuole fare riferimento (un modello parlamentare con elezione diretta del capo dell'esecutivo), allora è necessario stabilire una volta per tutte che l'elezione del sindaco deve avvenire congiuntamente alla individuazione chiara di una maggioranza che lo sostiene in consiglio comunale.

Il doppio turno chiuso, l'abrogazione della possibilità di esprimere un voto contraddittorio tra sindaco e liste, congiuntamente all'abrogazione della soglia necessaria per aggiudicarsi il premio di maggioranza, sono gli strumenti legislativi attraverso i quali si può dare piena attuazione a tale modello.

Se invece si preferisce optare per un sistema tipicamente presidenziale (peraltro in crisi nei Paesi che lo adottano proprio per via dei problemi che sorgono in caso di non corrispondenza tra schieramenti del presidente e della maggioranza), allora è meglio per evitare di scivolare verso insani plebiscitarismi e per evitare di deludere le aspettative degli elettori, prevedere una totale separazione tra i due momenti elettivi: non solo voto disgiunto, ma anche schede diverse senza collegamenti tra liste e candidati sindaci e momenti temporalmente distinti per l'elezione del sindaco e del consiglio. Ma non è questo il modello che sottende alla nostra legge 3.

Nel solco della tradizione delle democrazie europee e nel solco del neo-parlamentarismo individuato dalla legge 81/93, col presente disegno di legge si propone pertanto, per i comuni della provincia di Trento, che l'elezione del sindaco avvenga congiuntamente all'elezione di una maggioranza comunale che lo sostenga. Solo avendo a disposizione gli strumenti necessari per operare, infatti, il sindaco potrà rendere conto del programma presentato prima delle elezioni. In tal modo il suo operato potrà essere giudicato dagli elettori nella successiva tornata, dunque promosso o bocciato a seconda del risultato del suo lavoro: è il principio dell'alternanza.

Con gli articoli 14, 15 e 17 (modificativi rispettivamente degli articoli 27, 34 e 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), relativi ai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti della provincia di Trento, si abolisce la possibilità di esprimere un voto disgiunto tra sindaco e liste (cioè un voto per un candidato sindaco e contemporaneamente un voto per una lista ad esso non collegata) e si garantisce sempre al sindaco, ferma restando la sua elezione con doppio turno chiuso, una maggioranza di seggi nel consiglio abolendo la soglia del 40% da superare per poter accedere al premio di maggioranza.

Tecnicamente, per ottenere il voto congiunto, si possono perseguire due strade distinte. La prima consiste nell'obbligare gli elettori ad esprimere sempre un voto di lista, che poi si riversa automaticamente anche sul candidato sindaco collegato. La seconda consente all'elettore di esprimere un voto anche per il solo candidato sindaco, lasciando come facoltativa l'indicazione di una lista collegata; con tale sistema, il voto

per il candidato sindaco, qualora manchi l'indicazione di una lista collegata, deve riversarsi automaticamente su tutti i membri della sua coalizione.

Per rimarcare il fatto che l'elezione del sindaco significa anche elezione di una sua maggioranza (voto congiunto) e per evitare l'annullamento delle schede riportanti il voto per il solo candidato sindaco (caso in cui è comunque chiara la volontà dell'elettore di appoggiare un candidato sindaco e la sua coalizione), si è preferito optare per la seconda strada. In questo caso, i voti raccolti dalle coalizioni corrispondono ai voti raccolti dai candidati sindaci ad esse collegati (direttamente o tramite il riversamento su di essi dei voti di lista) e non più alla sommatoria dei singoli voti di lista. Una volta assegnati i seggi alle coalizioni, la ripartizione degli stessi tra le liste "alleanze" avviene, con metodo proporzionale, in base ai voti raccolti singolarmente dalle liste stesse. Il sistema è simile a quello utilizzato per le preferenze: in quel caso, infatti, il numero di seggi sono calcolati in base ai voti di lista (raccolti direttamente o tramite il riversamento dei voti di preferenza), mentre l'assegnazione dei seggi ai consiglieri avviene in base alle preferenze ottenute dal singolo candidato.

Con il voto congiunto diviene invece giocoforza annullare le schede riportanti un voto per un candidato sindaco ed un voto per una lista ad esso non collegata. In tal caso, infatti, diviene impossibile risalire alla volontà dell'elettore circa il governo comunale che ha inteso scegliere.

Per gli stessi motivi di cui sopra, è necessario operare una modifica alla norma che limita il potere del sindaco nella scelta degli assessori esterni. Essendo attribuita ai sindaci, eletti direttamente assieme alle maggioranze che li sostengono, la responsabilità dell'azione di governo del comune, è necessario dar loro la possibilità di potersi avvalere al massimo delle competenze presenti nel territorio, al fine, ancora una volta, della effettiva "giudicabilità" dei primi cittadini e delle forze politiche che lo sostengono.

Va qui rilevato come l'obbligo di scegliere almeno la metà degli assessori tra i consiglieri eletti, presente nell'attuale normativa, ha avuto quale effetto perverso una limitazione grave del potere attribuito al sindaco di nominare e revocare i membri della giunta. Le inevitabili pressioni delle forze politiche collegate al sindaco eletto allo scopo di veder rappresentata la propria componente, hanno infatti dato vita a giunte formate più in base ad una equa distribuzione degli assessorati tra i vari partiti della maggioranza, in misura dei voti raccolti da ciascuna forza, che in base a reali criteri di competenza e capacità.

Delle due l'una: o si ritiene che gli assessori debbano essere per forza dei politici, eletti col sistema delle preferenze, sottoposti dunque ad una diretta legittimazione popolare, e allora è bene che siano scelti tutti tra i consiglieri eletti, oppure si preferisce dare maggiore importanza alla qualità dell'azione di governo e a responsabilizzare maggiormente il sindaco eletto direttamente e la sua maggioranza, e allora è meglio lasciare la massima libertà nella scelta dei componenti la giunta. La via di mezzo, quella perseguita con la legge in vigore, si configura nient'altro che come inutile limitazione della possibilità di sindaci e maggioranze di giocare a tutto campo.

Potere del sindaco di nominare e revocare gli assessori, possibilità di scegliere anche tutti gli assessori tra non consiglieri, incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore: sono questi i tre ingredienti che sono stati introdotti dal Parlamento italiano nella legge 81 con lo scopo di creare una separazione tra giunta e consiglio in grado di scongiurare un'azione di governo guidata da logiche di mero consenso.

Con la facoltà di scegliere anche tutti gli assessori "esterni", inoltre, si consentirebbe finalmente al candidato sindaco e alla sua coalizione d'appoggio di presentare la "squadra" prima delle elezioni, sottoponendosi così al giudizio dell'elettorato con maggiore trasparenza e riducendo parimenti quelle spinte rivendicative dettate da mere aspirazioni di visibilità di partito che vanno a scapito del buon governo del comune.

Con l'articolo 2 del presente progetto legislativo (modificativo dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si propone dunque di lasciare al sindaco la facoltà di scegliere anche tutti gli assessori tra cittadini non facenti parte del consiglio.

Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 3000 abitanti si propone di sancire con legge regionale tale facoltà, alla quale gli statuti comunali dovranno adeguarsi. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che la norma riguarda direttamente i consiglieri comunali: dovendo decidere su un argomento che limiterebbe di fatto il loro potere, essi tenderebbero, come è poi effettivamente avvenuto in diversi comuni, a circoscriverne il più possibile l'effetto innovatore.

Sebbene sia opinione dei proponenti che è bene operare il massimo decentramento di compiti e funzioni verso il più basso livello istituzionale, vi sono argomenti, e le modalità di scelta dei membri delle giunte è tra questi parimenti alle leggi elettorali, che è opportuno non decentrare al massimo grado.

Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 3000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano, si è invece pensato di lasciare ancora agli statuti comunali il compito di definire tale questione, poiché in tali comuni vi sono condizioni particolari che necessitano di essere di volta in volta normati in maniera differente attraverso la massima partecipazione democratica.

Altri non meno importanti "difetti" della legge elettorale attualmente in vigore, che le recenti consultazioni comunali hanno confermato, riguardano il numero di preferenze, il numero di mandati consecutivi durante i quali la stessa persona può ricoprire la carica di sindaco o assessore, le rappresentanze di genere nella composizione delle liste.

Riguardo al primo punto, vale a dire al numero di preferenze, le recenti elezioni hanno evidenziato quanto sia ancora correntemente in uso, nonostante i proclami di moralizzazione delle campagne elettorali, l'utilizzo delle cordate tra candidati, pratica che gli elettori hanno con forza condannato attraverso il referendum del '91. Questo, peraltro, è stato uno dei punti più contestati dall'opinione pubblica successivamente all'approvazione della legge in vigore, vista quale tradimento della

volontà popolare proprio in tema di preferenze. E' pertanto opportuno che il consiglio regionale raccolga queste proteste dando loro un'adeguata risposta legislativa.

Con gli articoli 13, 14 e 18 (modificativi rispettivamente degli articoli 26, 27 e 51 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si riduce ad una il numero massimo di preferenze che l'elettore può esprimere nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Trento.

Rispetto al numero di mandati, le elezioni del 4 e 18 giugno hanno dimostrato, ancora una volta, quanto difficile sia il ricambio della classe politica, soprattutto nelle piccole realtà, ove talvolta sono stati eletti sindaci cittadini che già avevano ricoperto tale ruolo per tre o quattro mandati consecutivi. Il frequente ricambio nei ruoli di governo, è il caso di ripeterlo, costituisce il principale antidoto al crearsi e al perpetuarsi di logiche clientelari nella vita di una comunità. Anche questo punto, peraltro, è stato tra i più contestati dagli elettori, considerando che l'effetto dei tre mandati si è sommato alla maggiore durata degli stessi (superiore di un anno rispetto a quanto previsto dalla legge 81/93): il risultato è quindici anni anziché otto della legge nazionale, un tempo troppo lungo per poter sperare che la norma attualmente in vigore possa sortire un qualche concreto effetto.

Inoltre, dato che l'elezione diretta del sindaco ha come naturale conseguenza un aumento del suo potere, è bene predisporre delle contromisure al fine di non sbilanciare il delicato equilibrio democratico. Il limite al numero di mandati e la durata del mandato stesso sono due delle principali contromisure.

Con gli articoli 3 e 5 (modificativi rispettivamente degli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si propone pertanto la riduzione da tre a due del numero massimo di mandati consecutivi nei quali la stessa persona può ricoprire la carica di sindaco o di assessore.

Riguardo al terzo punto, le rappresentanze di genere, va rilevato che le quote previste dalla legge in vigore sono ben lontane dall'aver prodotto l'effetto sperato. Nella stragrande maggioranza dei comuni le donne continuano a rimanere rappresentate molto meno della quota - un quarto dei candidati - prevista dalla legge. Si tratta di un grave problema per la democrazia della regione, stante che più della metà della popolazione rimane quasi sempre ampiamente sottorappresentata nei consigli comunali, se non addirittura esclusa.

Un meccanismo, quello delle quote, forse non "elegante", sicuramente da pensare quale soluzione transitoria, ma che può essere un valido stimolo a rompere una tradizione che vuole la vita politica appannaggio dei soli uomini.

Si propone, con gli articoli 8, 9 e 10 (modificativi rispettivamente degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), un adeguamento alla legge 81/93, elevando la quota minima di ciascun sesso nelle liste di candidati da un quarto, come è attualmente, ad un terzo. Resta comunque fermo che, qualora una lista sia composta dal numero minimo di candidati previsti dalla legge, questa potrà essere composta anche da rappresentanti di un solo sesso: in tal modo, la partecipazione alle elezioni viene consentita anche se risulta impossibile, per mancanza di persone disponibili, comporre la lista nel rispetto delle quote.

Altra questione affrontata col presente progetto legislativo riguarda le modalità di elezione dei presidenti dei consigli comunali nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 3000 abitanti. Si tratta di una carica squisitamente di garanzia, che per il ruolo cui è chiamato chi la ricopre deve rimanere assolutamente al di sopra delle parti.

L'introduzione del sistema maggioritario, soprattutto laddove esso è più marcato, cioè nei comuni della provincia di Trento, non può significare il venir meno delle garanzie democratiche. Non può pertanto essere accettata la logica del "chi vince prende tutto", ma al contrario vanno ridisegnati compiti e ruoli, consentendo all'opposizione di svolgere la propria funzione.

Dopo le recenti elezioni, peraltro, i limiti dell'attuale impostazione sono venuti allo scoperto con vivaci polemiche.

Con il comma 1 dell'articolo 1 (modificativo dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), si propone che il presidente del consiglio comunale debba essere eletto con un numero di voti superiore a quello attribuito con premio di maggioranza alla coalizione vincente, garantendo in tal modo la partecipazione della minoranza alla individuazione di questo organo di garanzia.

Con il comma 2 dello stesso articolo 1 (che introduce un comma 3 bis all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), si propone di concedere agli statuti dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 3000 abitanti la possibilità di prevedere soluzioni avanzate nei rapporti tra maggioranza e opposizione. In particolare, si prevede che possa spettare alle minoranze tra loro coalizzate la presidenza del consiglio comunale.

Una proposta, questa, che ha lo scopo di rimarcare con ancora maggiore forza il fatto che la maggioranza, premiata con il 60 per cento dei seggi, non deve poter monopolizzare la vita del consiglio impedendo alle minoranze di svolgere appieno il loro ruolo di controllo e di stimolo. Inoltre, il "premio" dell'indicazione del presidente potrebbe stimolare positivamente le minoranze ad aggregarsi, in tal modo rendendosi meglio visibili quale reale alternativa alla maggioranza in carica.

Tra i maggiori difetti della legge 81 e della nostra legge vi è infatti quello di aver lasciato eccessivamente frammentate le opposizioni, a fronte di maggioranze stabili, compatte e premiate con la maggioranza dei seggi: se è stata insomma quasi sempre garantita la stabilità, l'alternanza non è stata invece sufficientemente facilitata proprio per via della debolezza delle opposizioni.

Questa proposta è dunque anche un primo, piccolo, passo avanti nella direzione del rafforzamento delle minoranze e nella facilitazione dell'alternanza. Un ulteriore sforzo, a parere dei proponenti, dovrà comunque essere compiuto in futuro, tramite una distribuzione dei seggi che premi maggiormente, rispetto alle altre minoranze, la coalizione direttamente avversaria a quella del sindaco eletto, cioè la coalizione di appoggio al candidato sindaco perdente, al ballottaggio.

L'abolizione del turno elettorale generale è un'altra proposta del presente disegno di legge, contenuta nell'articolo 7 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3).

Una volta garantita al sindaco la maggioranza per governare, i candidati potranno finalmente presentare un programma di governo nella certezza di poter avere, in caso di vittoria, gli strumenti per attuarlo. Non v'è dunque più alcuna ragione per chiamare gli elettori ad esprimersi su un mandato della durata, ad esempio, di soli due anni, essendo questa una durata troppo breve perché abbia senso la presentazione di un programma.

L'abolizione del turno elettorale generale, stante comunque fermi i periodi dell'anno nei quali si svolgono le elezioni, significa che ogni comune seguirà una propria indipendente vita istituzionale. Ciò è a parere dei proponenti un fatto positivo, poiché le campagne elettorali sarebbero incentrate sullo specifico di ogni comune, e dunque il voto sarebbe meno influenzato dagli andamenti della politica provinciale e più orientato invece ad operare una buona scelta per il comune nel quale si risiede.

Con l'art. 6 (modificativo dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si estende l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, sindaco o assessore, a tutti i concessionari di beni comunali, qualunque sia il valore della concessione.

Lo scopo è quello di garantire l'imparzialità e la moralità della pubblica amministrazione: evitare in capo alla stessa persona il ruolo di controllore e controllato.

Tale esigenza è ora più pressante anche per la maggiore e diversa responsabilità degli amministratori con l'entrata in vigore delle leggi regionali 1/93 e 3/94 (nuovo ordinamento dei comuni e nuova legge elettorale) che hanno ampliato l'autonomia dei comuni e la loro sfera d'azione, istituendo e differenziando il momento di indirizzo generale e di controllo politico e amministrativo, affidato al consiglio, e quello esecutivo-gestionale, riservato alla giunta e al sindaco.

Evitare la commistione tra controllore e controllato è indispensabile per garantire la presenza di amministratori che si trovino permanentemente nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche in una posizione di parità e di libertà di giudizio.

Peraltro, ciò che si propone è già sancito in legge nei comuni delle regioni a statuto ordinario, nei quali si prevede l'incompatibilità "totale" attraverso la legge 23 aprile 1981, n. 154.

Per comprendere l'importanza di garantire la libertà di giudizio di ogni amministratore si prenda esempio da recenti sentenze di tribunali amministrativi regionali (TAR) i quali, in mancanza di una previsione normativa esplicita (legislativa o statutaria), ritengono che non è possibile instaurare rapporti non codificati tra i diversi organi dell'amministrazione, ritenendo illegittimi i provvedimenti di collaborazione fra consiglieri ed il sindaco.

Dunque, se nel resto del Paese non è nemmeno possibile che ad un consigliere venga affidato un compito "politico" dal sindaco, perché ciò ne comprometterebbe l'imparzialità, risulta evidente che un interesse economico di rapporto con l'amministrazione rappresenta un elemento ben più grave di disequilibrio della libertà di giudizio.

L'articolo 4 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3), serve per coprire un "buco" nella legge elettorale vigente. L'articolo 6 della legge regionale 3/94 sancisce che è ineleggibile alla carica di sindaco chi ha "parenti" che ricoprono nel comune il posto di segretario comunale, che sono concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, ecc. Nell'elenco delle parentele ci sono gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado, ma manca il "parente" forse più importante: il coniuge. Si tratta, evidentemente, di un errore del legislatore, cui si pone rimedio con questo articolo.

Con gli articoli 11 e 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 21 e 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si affronta il problema della candidabilità dei cittadini della provincia di Bolzano che non hanno dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo linguistico in occasione del censimento. Il problema è complesso poiché è necessario far convivere il rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione della Repubblica italiana (l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione "...di razza, di lingua,..." ed il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive) con la tutela delle minoranze linguistiche in Alto Adige/Sudtirolo sancita nello Statuto di Autonomia, anch'esso legge costituzionale.

La soluzione proposta prevede che coloro che non abbiano dichiarato la propria appartenenza al censimento possano presentare una dichiarazione sostitutiva notarile, valida solo ai fini dell'elezione del consiglio comunale, con la quale si indica a quale gruppo si intende essere aggregati.

Con l'articolo 16 (modificativo dell'articolo 36 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3) si affronta il problema dell'esclusione dal consiglio comunale dei candidati sindaci perdenti dei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore ai 13.000 abitanti. E' evidente che i candidati sindaci sono le persone che guidano le liste che si sottopongono al giudizio degli elettori: in questo senso, l'indicazione data dall'elettore per una lista o gruppo di liste non può non essere intesa anche quale voto espresso per il candidato alla carica di sindaco collegato a tali liste. Pertanto, il giudizio degli elettori è maggiormente rispettato se viene garantito a tale candidato sindaco il primo seggio spettante alla lista di riferimento o, eventualmente alla coalizione.

Gli articoli 19, 20 e 21, infine, sono norme transitorie e finali riguardanti l'adeguamento degli statuti comunali, la predisposizione dei testi unici, l'entrata in vigore.

Con l'articolo 21 si richiede la procedura d'urgenza per il presente disegno di legge, allo scopo di arrivare alla modifica della legge elettorale in tempo per consentire ai comuni che andranno ad elezioni anticipate di votare con una legge diversa, in grado di garantire stabilità e governabilità.

Come detto all'inizio, questo disegno di legge costituisce solo una correzione della legge regionale 3/94 oggi in vigore. Garantendo sempre, nei comuni della provincia di Trento, la maggioranza al sindaco eletto e assicurando al sindaco gli strumenti per governare (ma d'altro canto controbilanciando l'aumento del potere del primo cittadino attraverso la riduzione del numero dei mandati, l'elezione del presidente

del consiglio comunale con maggioranza qualificata, lo stimolo all'aggregazione delle minoranze, ecc.), questa proposta legislativa costituisce un, sia pur piccolo, ulteriore passo avanti verso la democrazia dell'alternanza.

Resta comunque chiaro, a parere dei proponenti, che in futuro sarà comunque necessario fare un altro sforzo (ad esempio introducendo meccanismi in grado di ridurre la frammentazione delle forze politiche e rafforzando la visibilità delle opposizioni), stante che l'attuale impianto, che per quanto riguarda la provincia di Trento discende da quello della legge 81/93 approvata dal Parlamento italiano, è sorto quale soluzione transitoria per un periodo transitorio, quello del passaggio del nostro Paese da una democrazia di tipo consociativo (sicuramente necessaria nel clima di grandi spaccature consegnatoci dal '45 e dalla guerra fredda) ad una democrazia di tipo competitivo (come in tutte le grandi e radicate democrazie occidentali).

Anche per quanto concerne la provincia di Bolzano, non si esclude per il futuro, anzi si auspica, una correzione della legge elettorale che possa ridurre almeno in parte la frammentazione dei consigli comunali.

Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz **Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini**

PRÄSIDENT: Danke schön, Frau Abg. Chiodi für den Bericht.

Nun ist der Kommissionsbericht der Mehrheit zu verlesen, wenn ich das so bezeichnen kann, und zwar bitte ich den Abg. Atz zur Verlesung des entsprechenden Begleitberichtes. Bitte schön.

ATZ: Danke, Herr Präsident.

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 50 in den Sitzungen vom 12. und 13. September 1995 behandelt.

Abg. Chiodi, die Erstunterzeichnerin des Gesetzentwurfes, wies im Rahmen der Erläuterung darauf hin, daß ihr Gesetzesvorschlag in zahlreichen Punkten mit den vom Regionalausschuß vorgelegten Gesetzentwurf übereinstimmt. Im besonderen machte die Abgeordnete darauf aufmerksam, daß der Gesetzentwurf vorwiegend jene Änderungsanträge enthält, die sie im Laufe der Debatte zum Regionalgesetz Nr. 3/94 eingebracht hatte. Sie erachtete außerdem eine Auseinandersetzung in bezug auf die Mandatsdauer, die Anzahl der Vorzugsstimmen, den Wahlmodus für die Wahl des Vorsitzendes des Gemeinderates sowie das Problem der von außen berufenen Assessoren als notwendig.

Das von der Abg. Chiodi beantragte und mit Vertretern des Regionalausschusses getrennt abgehaltene Treffen hat zu keiner grundlegenden Übereinkunft geführt. Die Kommission hat daraufhin den Übergang zur Sachdebatte bei zwei Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Stimmenthaltung mehrheitlich abgelehnt.

Der Gesetzentwurf wird nunmehr zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Danke sehr.

PRÄSIDENT: Jetzt bitte ich Assessor Giovanazzi um den Begleitbericht zum Ausschußgesetz.

GIOVANAZZI:

R e l a z i o n e

La Giunta regionale sottopone all'attenzione del Consiglio questo disegno di legge di modifica della vigente normativa regionale in materia di elezione degli organi dei comuni con un duplice obiettivo:

1. introdurre meccanismi che privilegino la governabilità in tutti i comuni del Trentino;
2. apportare, alla luce della prima sperimentazione del nuovo sistema, quelle modifiche "tecniche" dettate dalla opportunità di risolvere i problemi interpretativi emersi in prima applicazione.

Alcune disposizioni, riguardano in particolare il sistema di elezione di sindaco e consiglio nei comuni sudtirolesi, allo scopo di rafforzare il legame tra il sindaco e le forze che lo sostengono.

Per quanto riguarda il primo punto, la Giunta regionale propone (art. 28) l'estensione del sistema maggioritario ai comuni della provincia di Trento fino a 10.000 abitanti. Si tratta di 218 comuni su 223, nei quali la lista del candidato eletto sindaco ottiene i 2/3 dei seggi del consiglio, mentre il restante terzo è ripartito proporzionalmente (con il metodo d'Hondt) tra tutte le altre liste.

Per i restanti 5 comuni, Arco, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto e Trento, cambiano i parametri per l'attribuzione del premio di maggioranza: alla coalizione del candidato eletto sindaco è assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio (oltre al seggio del sindaco), purché nessun'altra lista o gruppo di liste abbia conseguito il 50% dei voti validi. Non sono più la lista o la coalizione del sindaco neo-eletto a dover conseguire un certo numero di voti (40% dei voti validi) per ottenere la maggioranza dei seggi del consiglio. Il premio di maggioranza non sarà assegnato, solo se un'altra lista o gruppo non collegati al candidato eletto sindaco otterranno la metà dei voti validi espressi per il consiglio.

Il sistema di votazione non cambia: scheda unica e voto unico nei comuni a sistema maggioritario, scheda unica e voto disgiunto nei 5 comuni con più di 10.000 abitanti. Modifica rilevante riguarda i collegamenti con i candidati-sindaco. Con il sistema attualmente vigente tra il primo ed il secondo turno di votazione le liste collegate a candidati non ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con uno dei due candidati in ballottaggio; in qualche caso tale facoltà ha dato luogo a collegamenti dettati più dall'opportunità che dalla reale condivisione degli obiettivi e del programma del candidato-sindaco. La proposta della Giunta non consentirà di dichiarare ulteriori collegamenti con il candidato-sindaco tra primo e

secondo turno: le coalizioni effettuate per il primo turno di votazione non potranno essere incrementate per il secondo turno di votazione. L'impossibilità di rompere le coalizioni a sostegno di un candidato-sindaco tra primo e secondo turno di votazione elimina ab origine il problema di attribuzione del cosiddetto "seggio oscurato".

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, gli articoli 3 e 6 eliminano alcune incongruenze esistenti nella normativa, mentre l'articolo 31 eleva il limite monetario oltre il quale scatta l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Con l'art. 4 si abroga l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere nei comuni con più di 13.000 abitanti.

Con particolare riferimento ai comuni della provincia di Bolzano, significative sono le modifiche che si propongono. Innanzitutto, la disposizione contenuta nell'articolo 22 prevede che i candidati alla carica di sindaco non eletti siano proclamati consiglieri comunali purché la lista di riferimento abbia ottenuto almeno un seggio; si prevede poi che alla ripartizione dei seggi sui resti partecipino solo le liste che hanno ottenuto almeno un seggio in primo riparto; si chiarisce che nei comuni fino a 13.000 abitanti potranno essere presentate liste senza candidati all carica di sindaco ed infine si stabilisce che nei comuni con più di 13.000 abitanti, non è valido il segno di voto apposto solo sul nominativo del candidato-sindaco. Con tali modifiche si ritiene di superare alcune "storture" contenute nella legge regionale n. 3 e di agevolare la formazione di una maggioranza a sostegno del sindaco, considerata l'improponibilità di attribuire un premio di maggioranza.

Passando alla seconda categoria di modifiche, quelle "tecniche", il disegno di legge ha snellito e regolamentato in maniera più puntuale la fase di formazione delle candidature. Rimane il deposito preliminare delle candidature, ma si esplicitano il periodo del deposito, la possibilità di sostituire i rinunciatari e l'orario di apertura degli uffici comunali (art. 9); il deposito facoltativo dei contrassegni "tradizionali" presso la Presidenza della Giunta provinciale è al contrario soppresso (art. 32): in occasione della scorsa consultazione tale possibilità ha creato problemi per l'utilizzo di contrassegni composti formati da simboli tradizionali protetti. In sostituzione del deposito facoltativo dei contrassegni tradizionali è stata prevista la presentazione, con la documentazione a corredo delle liste, di una dichiarazione che attesti che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo rappresentato in Consiglio provinciale, alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo. Il numero delle sottoscrizioni non è modificato, mentre non sarà più necessario raccogliere le firme anche per i candidati-sindaco: è sufficiente l'indicazione su tutte le liste collegate; per evidenti ragioni di opportunità è stato precisato che i candidati non possono essere sottoscrittori.

Molti articoli infine precisano, senza modificare il risultato, alcuni aspetti della normativa che, nelle ultime consultazioni, hanno creato problemi interpretativi o applicativi. Si vedano ad esempio gli articoli 2, 5, 7, 26 e 37.

Il Titolo IV del disegno di legge contiene norme transitorie e finali, tra le quali si segnalano l'art. 41 che congela fino alla primavera prossima la situazione dei comuni retti dal commissario straordinario (Bolbeno, Bondone, Brione, Ivano-Fracena,

Lardaro, Levico Terme, Praso, Rumo e Zuclo in Trentino e Bronzolo, Predoi e Salorno in Alto Adige); l'articolo 42 che prevede l'applicazione transitoria della normativa statale in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali; l'articolo 43 il quale dispone che, nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti della provincia di Trento, il Presidente del Consiglio rimane in carica fino al rinnovo degli organi sulla base dei nuovi meccanismi e l'articolo 44 che rinvia, per i comuni con più di 13.000 abitanti, gli effetti dell'abrogazione dell'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere.

La Giunta regionale confida che codesto Consiglio condivida i contenuti del presente disegno di legge e ne promuova l'approvazione che si auspica possa essere particolarmente sollecita.

PRÄSIDENT: Da haben wir jetzt zwei Berichte; zunächst einmal den Kommissionsbericht, den der Abg. Atz bitte verliest. Abg. Atz.

ATZ: Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 54 in den Sitzungen vom 13. und 14. September 1995 behandelt.

Im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes wies der Präsident des Regionalausschusses Grandi darauf hin, daß es unerlässlich ist, das Gesetz, das allgemein als Gesetz zur Direktwahl des Bürgermeisters bekannt ist, abzuändern, damit die in einigen Gemeinden aufgetretenen Mängel beseitigt und einige technische Aspekte des Gesetzes verbessert werden können.

Die Abg. Chiodi und Tosadori machten darauf aufmerksam, daß zwei weitere, von ihnen unterzeichnete Gesetzentwürfe in einigen Punkten mit der Vorlage des Regionalausschusses übereinstimmen. Sie erklärten sich zu einem Treffen bereit, damit überprüft werden kann, ob eine Übereinkunft erzielt und gegebenenfalls ein vereinheitlichter Text verfaßt werden kann.

Obwohl sich die Regionalregierung bereit erklärt hatte, dieses Thema zu vertiefen, wurde keine Übereinkunft erzielt, so daß die Arbeiten der Kommission ausschließlich mit der Artikeldebatte zum Gesetzentwurf Nr. 54 und der Beratung der vom Exekutivorgan vorgelegten Änderungsanträge fortgesetzt wurde.

Artikel 8 betreffend das Wahlsystem in der Provinz Bozen war Gegenstand einer eingehenden Debatte. Der Artikel sieht vor, daß die Wahl der Gemeinderatsmitglieder durch Listenwahl mit verhältnismäßiger Vertretung erfolgt, die mit der Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reststimmen allein jener Listen errechnet wird, die eine Anzahl an gültigen Stimmen erhalten haben, welche wenigstens dem natürlichen Quotienten entspricht. Abg. Benedikter kritisierte, daß diese Bestimmung dem Art. 61 des Autonomiestatutes widerspricht.

Auch im Rahmen der Beratung des Art. 9 entwickelte sich eine lebhafte Debatte, im besonderen in bezug auf die Unterschriftenleistung und die Ersetzung von eventuell auf die Kandidatur verzichtenden Bewerbern. Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß es nutzlos ist, das Verwaltungsprogramm zum Zeitpunkt der

Vorlegung der Kandidaturen zu hinterlegen, da dieses - so wie die Praxis gezeigt hat - im Fall einer Wahl ignoriert wird.

Eingehend beraten wurde ebenso der Inhalt des Art. 28, der die Einwohnerzahl der Gemeinden, in denen das Mehrheitswahlsystem zur Anwendung gelangen soll, hinaufsetzt. Die Auffassung des Regionalausschusses, daß durch diese Änderung des Gesetzes eine unmittelbare Regierbarkeit und Stabilität in der größtmöglichen Anzahl von Gemeinden gewährleistet wird, wurde von verschiedenen Abgeordneten, darunter auch von Abg. Binelli, nicht geteilt. Abg. Binelli vertrat die Ansicht, daß dieses Ziel bereits durch andere Änderungen erreicht wird, welche die Kommission bereits gutgeheißen hatte. Er forderte den Vertreter des Regionalausschusses auf, auf eine Bestimmung mit einer derartigen Tragweite zu verzichten und eine eventuelle Debatte und Entscheidung darüber dem Regionalrat zu überlassen.

Die Kommission hat jedoch alle vom Regionalausschuß vorgelegten Änderungsanträge gutgeheißen, die im beiliegenden Text hervorgehoben werden. Der Gesetzentwurf wurde schließlich in seiner Gesamtheit bei sieben Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Stimmenthaltung gutgeheißen und wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Danke sehr.

PRÄSIDENT: Und jetzt bitte ich den Abg. Benedikter den Minderheitenbericht zu verlesen.

BENEDIKTER: Minderheitenbericht zum Gesetzentwurf Nr. 54/95, betreffend Änderungen an den Regionalgesetzen vom 30. November 1994, Nr. 3, und vom 6. April 1956, Nr. 5, hinsichtlich Direktwahl des Bürgermeisters und am Regionalgesetz vom 4. Januar 1993, Nr. 1, über Gemeindeordnung.

Artikel 1 (Änderungen zum Art. 2 Abs. 2 Regionalgesetz 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 3 Einheitstext):

Die im ersten Absatz des Art. 1 vorgesehene Änderung läßt es den Gemeinden in der Provinz Trient offen, wieviele Nicht-Gemeinderatsmitglieder in die Ausschüsse berufen werden, während in der Provinz Bozen die Zahl der Nicht-Gemeinderäte im Gemeindeausschuß auf höchstens 50 Prozent festgesetzt ist.

Es kann nicht Ausdruck des Wählerwillens sein, wenn ein Bürgermeister - sofern das Gemeindestatut die Möglichkeit dazu bietet - alle Mitglieder des Gemeindeausschusses sozusagen von außerhalb berufen kann. Damit kann das vom Wähler gewünschte politische Verhältnis in der Gemeindeverwaltung verzerrt werden, gegen den Wortlaut des Art. 61 Autonomiestatut, der von politischer Vertretung der Sprachgruppen spricht, was an sich die Ersetzung der gewählten Vertreter durch sogenannte Fachleute ausschließt. Ein Gemeindeausschuß sollte in wesentlichen Teilen immer auch Ausdruck des Wählerwillens sein.

Die im ersten Absatz des Art. 1 vorgesehene Änderung ist demnach abzulehnen. Für beide Provinzen sollte gelten, daß wenigstens die Hälfte der Mitglieder des Gemeindeausschusses gewählte Gemeinderäte sein müssen.

Art. 2 (Änderungen zum Abs. 4 Art. 1 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 2 Einheitstext)

Warum diese Unterscheidung zwischen Trentino und Südtirol? Ein Gemeinderatspräsident sollte bindend für alle Gemeinden der Region vorgesehen werden, so wie es bisher für das Trentino gegolten hat. Demnach sollte auch die erste Sitzung vom ältesten Gemeinderat und nicht vom Bürgermeister geleitet werden. Die Aufgaben des Bürgermeisters im Rahmen dieser ersten Sitzungen verlangen es, daß er nicht die Sitzung leitet. Seine Vorschläge hinsichtlich Ausschuß und Programm müssen vom Gemeinderat diskutiert und in einer Abstimmung gutgeheißen oder abgelehnt werden. Deshalb sollte ein anderes Ratsmitglied die Sitzung leiten. Die Abänderung im ursprünglichen Entwurf der Regionalregierung ist in diesem Sinne.

Zum Art. 3 (Änderungen zum Abs. 4 Art. 1 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 7 Einheitstext)

Der im Absatz 2-bis vorgesehene Zusatz ist abzulehnen. Die im Buchstaben d) enthaltenen Nicht-Wählbarkeitsgründe sollen in jedem Falle Interessenkonflikte der Gemeindeverwalter verhindern. Mit der im Abs.2-bis vorgesehenen Bestimmung werden Interessenkonflikt nicht nur nicht verhindert, sondern sogar vorprogrammiert. Der Bürgermeister würde geradezu einen Freibrief für Vetternwirtschaft erhalten. Der Bürgermeister einer Gemeinde sollte möglichst frei von Interessensüberschneidungen arbeiten können. Deshalb darf in Fragen der Unvereinbarkeit und der Unwählbarkeit keinerlei Relativierung bzw. keinerlei Kompromiß vorgesehen werden.

Art. 4 (Änderungen zum Art. 7 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 8 Einheitstext)

Die Unvereinbarkeit der Funktionen des Gemeinderates mit jenen eines Ausschußmitgliedes widerspricht eindeutig der Grundsatzbestimmung des Art. 61 Autonomiestatut. Diese Unvereinbarkeitsbestimmung macht ein Gemeindeausschußmitglied unter anderem abhängiger gegenüber dem jeweiligen Bürgermeister und dem Willen der Parteien. Im Falle des politisch erzwungenen Ausscheidens aus dem Ausschuß wäre die betroffene Person, obwohl ursprünglich von den Wählern in den Gemeinderat gewählt, nicht mehr in der Gemeindeverwaltung bzw. im Gemeinderat vertreten. Dies stellt eine unzulässige Beschneidung des freien Mandates und eine Verzerrung des Wählerwillens dar. Grundsätzlich sollte ein Gemeinderatsmitglied auch Gemeindeausschußmitglied sein können. Die Absätze 3 und 4 des Artikels 7 der RG vom 30. November 1994, Nr. 3, sind somit zu streichen, wie im ursprünglichen Entwurf des Regionalausschusses vorgesehen.

Art. 8 (Änderungen zum Art. 16 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 15 Einheitstext)

Widerspricht dem Grundsatz des Art. 61 Autonomiestatut, ebenso dem Art. 1 des Staatsgesetzes vom 22. Februar 1952, Nr. 72. Dieses Staatsgesetz hat den

Grundsatz des Art. 61 Autonomiestatut näher ausgeführt; dieser Grundsatz wurde mit Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 1, angewandt, ohne bis auf heute von irgendeiner Seite bestritten oder angefochten zu werden.

Der Art. 61 Autonomiestatut gilt in erster Linie für Gemeinden. Das ergibt sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 289 vom 28. Juli 1987. Der zweite Absatz des Art. 61 Autonomiestatut, der 1972 eingefügt worden ist, ist eine Ausnahmeregelung, womit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fast übertrieben wird, die jedoch nur mit Verfassungsgesetz eingeführt werden könne, während der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 233 vom 6. Juni 1994 ausdrücklich festgestellt hat, daß Verfassungsbestimmungen nur durch Bestimmungen derselben Art abgeändert werden könne.

Im selben Urteil beruft man sich auf das Urteil 438 von 1993, in dem gesagt wird: "Es entspricht dem nationalen Interesse, aus das der Minderheitenschutz Bezug nimmt, und sogar dem Grundsatz der nationalen Einheit - der durch die Sonderautonomien nicht beeinträchtigt, sondern verstärkt wird -, daß die Minderheit ihre politische Vertretung unter Bedingungen tatsächlicher Gleichheit ausdrücken kann. Solche Bedingungen sind seit 1948 bis auf heute verwirklicht worden."

Der Staatsrat hat im Urteil der 5. Sektion vom 15. Januar 1976, Nr. 70, ausführlich begründet, daß dieselbe im Art. 2 Abs. 2 des Staatsgesetzes vom 17. Februar 1968, Nr. 108, enthaltene Bestimmung über die Wahl der Regionalräte in den Regionen mit Normalstatut ausgelegt werden muß in folgendem Sinne: "Als Reste im Sinne dessen, was für einen ähnlichen Fall Art. 83 des Einheitstextes Nr. 361 von 1957 für die politischen Wahlen bestimmt und im Sinne der verhältnismäßigen Vertretung der von den Wählern geäußerten politischen Gruppierungen müssen angesehen werden auch die Gesamtzahl jeder Gruppe von Reststimmen, auch wenn sie nicht den Wahlquotienten erreicht hat.

Art. 9 (neuer Art. 16-bis, RG 30. Nov. 1994, Nr. 3):

Insgesamt sind wir gegen die in diesem Artikel vorgesehenen Änderungen, weil sie zu wenig weitreichend sind und die Formschriften wird der Zugang der Bürger zum passiven Wahlrecht in ungerechtfertigter Weise bürokratisch erschwert.

Die Unterscheidung in den Formvorschriften und im Wahlrecht zwischen Gemeinden mit mehr als 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen muß aufgehoben werden, weil diese Unterscheidung der gleichmäßigen Anwendung des Proporzgrundsatzes gemäß Art. 61 Autonomiestatut widerspricht, die sich seit Kriegsende bis auf heute bewährt hat.

Art. 10-15 (Änderungen zum Art. 17 RG 30. November 1994, Nr. 3)
(Art. 40 Einheitstext)

Die in den Artikeln 10 bis 15 enthaltenen Änderungen hinsichtlich der Formvorschriften für Erstellung der Kandidaturen sind zu wenig weitreichend. Um unter anderem dem Proporzgrundsatz gerecht zu werden, muß die Zahl der für die Listenvorlage notwendigen Unterschriften von Wählern verringert werden.

Nachdem mit dem geltenden Gemeindewahlgesetz alle Listen Unterschriften sammeln müssen, ist eine Herabsetzung der Zahl notwendig, Das passive Wahlrecht würde durch die teilweise zu hohe Zahl der Unterschriften in unzuverlässiger Weise eingeschränkt.

Außerdem wird mit den vorgeschlagenen Änderungen die Verwirrung um "Hinterlegung" und "Vorlegung" nicht aufgehoben.

Es sollte nur mehr eine Vorlegung der Listen und beiliegenden Unterlagen des Verwaltungsprogramms, zusammen mit dem Listenzeichen und den entsprechenden Vollmachten geben.

Die Unterlagen sollten entgegen den bisher vorgesehenen unterschiedlichen Terminen für Hinterlegung und Vorlegung in einem einzigen Vorgang zwischen dem einundfünfzigsten Tag und 12 Uhr des sechsunddreißigsten Tages vor dem Wahltag beim Gemeindesekretär vorgelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Listenzeichen gegebenenfalls bereits geschützt.

Die Unterschriften sollten bis 12 Uhr des 31. Tages vor der Wahl gesammelt werden können. Der Gemeindesekretär sorgt für die Überprüfung der Unterschriften und legt für die Bezirkswahlkommission oder -unterkommission einen entsprechenden Bericht bei, um die Überprüfung seitens der Kommission schneller und effizienter zu gestalten.

Außerdem soll die Ersetzung von Kandidaten ermöglicht werden, in einem Höchstausmaß von 25 Prozent der in der Liste eingetragenen Kandidaten.

Über diese soll, wie bereits angeführt, die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern und mit über 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen aufgehoben werden. Die geltenden Vorschriften für die Bürgermeisterkandidatur in den Großgemeinden widersprechen dem Prinzip der direkten Bürgermeisterwahl, weil die Bürgermeisterkandidatur auch in der Abstimmung untrennbar an die politischen Parteien oder Bewegungen gekoppelt wird.

Bürgermeisterkandidat sollte künftig jeder Gemeinderatskandidat einer Liste sein, der seine Bürgermeisterkandidatur in der Annahmeerklärung ausdrücklich erklärt.

Art. 18 (Änderungen zum Art. 28 RG 30 Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 68 Einheitstext)

Mit dieser Abänderung wird die Unterscheidung im Wahlrecht und im Wahlmodus für die Gemeinden mit mehr als 13.000 und mit bis zu 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen noch deutlicher herausgehoben.

Diese Unterscheidung soll abgeschafft werden. Die unterschiedlichen Bestimmungen über den Wahlmodus haben bei den Gemeinderatswahlen am 4. Juni 1995 zu großer Verwirrung bei den Wählern und somit zu einer überdurchschnittlich hohen Zahl an weißen und ungültigen Stimmen geführt.

Neben der Abschaffung der Unterscheidung Groß- und Kleingemeinden sollte im Gegensatz zum vorliegenden Artikel auch die absolute Mehrheit für die Bürgermeisterwahl auf alle Gemeinden ausgedehnt werden. Damit wird dem Proporzgrundsatz besser Rechnung getragen als mit der Beibehaltung der relativen

Mehrheit in den Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern, die den größten Teil der Gemeinden ausmachen.

Das dem Grundsatz der direkten Bürgermeisterwahl gerechter werdende System der getrennten Stimmzettel (einer für Gemeinderatswahl und einer für Bürgermeisterwahl) soll auf alle Gemeinden ausgedehnt werden. Diese Regelung gilt derzeit nur in den Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern.

Art. 19, 21 und 23

In den Artikeln 19, 21 und 23 sollte die Unterscheidung der Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern und über 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen bezüglich der Wahlhandlungen und der Stimmenauszählung sowie der erforderlichen Mehrheiten aufgehoben werden, womit Art. 22 hinfällig wird.

In allen Gemeinden der Provinz Bozen soll für die Wahl zum Bürgermeister im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich sein. Bei Nichterreichen der erforderlichen Mehrheit gibt es einen zweiten Wahlgang.

Art. 23 (Änderungen zum Art. 41 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 16 Einheitstext)

Abs. 3: Diese Änderung widerspricht der nötigen Sorgfalt bei der Auszählung der Stimmzettel. Es ist notwendig, daß alle ungültigen Stimmzettel auch von der vorgeschriebenen Zahl von Stimmzählern vidimiert werden, um die ungültigen Stimmzettel zu solchen zu erklären.

Art. 25 (Änderungen zum Art. 55 RG 30 Nov. 1994, Nr. 3) (Art. 53 Einheitstext)

Die im Art. 25 dieses Gesetzentwurfes vorgesehenen Änderung zum Wahlgesetz ist abzulehnen, weil damit die in den Artikeln 1 bis 6, 15, 17, 18 und 19 des Staatsgesetzes vom 10. Dezember 1993, Nr. 515, ergänzt durch die Artikel 29 und 30 des Staatsgesetzes vom 25. März 1993, Nr. 81, enthaltenen Bestimmungen zum gleichberechtigten Zugang zu den Medien, zur sogenannten par condicio hinsichtlich der Wahlpropaganda bei den Gemeinderatswahlen in der Region abgeschafft werden. Zwar wird im Art. 42 dieses Gesetzentwurfes auf Staatsgesetze Bezug genommen, die jedoch gemäß Art. 25 nur die dort angegeben sein können. Bis zu einer Neuregelung der Wahlpropaganda durch Regionalgesetz muß der ursprüngliche Text des Art. 55 RG 30. Nov. 1994, Nr. 3, in Kraft bleiben.

Art. 31 (Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 5. April 1956, und folgende Änderungen) (Art. 21 Einheitstext)

Bestimmungen zur Unvereinbarkeit der Ämter werden erlassen, um Interessenskonflikte der Gemeindeverwalter zu vermeiden. Durch die in diesem Artikel vorgesehene Erhöhung der Ziffern auf 10 Prozent bzw. 500 Millionen Lire des Gemeindehaushaltes würde hinsichtlich aller Gemeinderäte - wie durch Art. 3 beim Bürgermeister - die Interessenkonflikte anders als in der Vergangenheit geradezu erhöhen. Deshalb ist diese Abänderung abzulehnen.

Art. 32 (Änderungen zum Art. 23 RG 5. April 1956, Nr. 5 und folgende Änderungen) (Art. 26 Einheitstext)

Die Abschaffung des Artikels 23 RG 5. April 1956, Nr.- 5, und folgende Änderungen eine Gesetzeslücke schaffen, die zu zahlreichen Streitfällen bei der Einrichtung der traditionellen Listenzeichen erschweren und würde trotz der im Art. 15 des vorliegenden Gesetzentwurfes enthaltenen Änderungen eine Gesetzeslücke schaffen, die zu zahlreichen Streitfällen bei der Einreichung der Kandidaturen führen kann. Dieser Artikel hat in den vergangenen Jahrzehnten den Schutz der traditionellen Listenzeichen gewährleistet. Für die Begutachtung der eingereichten Listenzeichen muß sich die Bezirkswahlkommission bzw. -unterwahlkommission auf genaue Bestimmungen berufen können.

Art. 36 (Änderungen zum Art. 86-bis RG 5. April 1956, Nr. 5, und folgende Änderungen)

Die im Art. 36 vorgesehenen Änderungen sind abzulehnen, weil die bei einer Beibehaltung des Art. 23 RG vom 5. April 1956, Nr. 5, notwendigen Amtshandlungen finanziell nicht mehr abgedeckt wären.

Art. 40 (Ersetzung des Art. 62 RG 4. Jan. 1993, Nr. 1) (Art. 114 Einheitstext Gemeindeordnung)

Der letzte Satz des ersten Absatzes und der zweite Absatz, die sich mit dem Sprachgruppenproporz in der Stellenbesetzung der örtlichen öffentlichen Körperschaften befassen, verletzen die Art. 61 und 89 Autonomiestatut, so wie sie vom Verfassungsgerichtshof in den Urteilen Nr. 12 vom 4. Juli 1956 und Nr. 289 vom 28. Juli 1987 ausgelegt worden sind. Beim letzten Urteil ging es um die Anwendbarkeit des Proporz auf die regionale Kreditanstalt (Mediocredito Trentino-Alto Adige) gegen den Standpunkt des Ministerpräsidenten. Der Verfassungsgerichtshof hat der Region recht gegeben, daß der Proporz auf alle örtlichen öffentlichen Körperschaften anwendbar ist mit Bezug auf die Tätigkeit der Körperschaft, d.h. ob diese Tätigkeit wie bei den Gebietskörperschaften das allgemeine Interesse der gesamten Bevölkerung betrifft oder nicht. Man hat eben gesagt, daß die Kredite bei der Investitionsbank die gesamte Bevölkerung interessiert, auch wenn meinetwegen ganze Täler vielleicht keinen Kredit aufnehmen.

Der Verfassungsgerichtshof hat bei der regionalen Kreditanstalt angenommen, daß deren Tätigkeit die gesamte Bevölkerung interessiert und daher die Anwendung des Proporz mit Bezug auf die gesamte Bevölkerung gutgeheißen. Das gleiche muß umso mehr für die Elektrizitätsversorgung (siehe Etschwerke) und das Verkehrswesen (der Verkehrsverband) gelten, so daß die Bezugnahme nur auf die Gemeinden, die Eigentümer oder Standorte der Kraftwerke bzw. der Verkehrsmittel sind, verfassungswidrig ist. Die Region hat noch mit Gesetz Nr. 8 vom 28. Mai 1990 in drei Artikeln bestimmt, daß der Proporz bei den öffentlichen Körperschaften auf das Gebiet, in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt, bezogen werden muß (so wie das Land mit Gesetz vom 18. Oktober 1988, Nr. 40). Das wurde durch Art. 62 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 4. Januar 1993, geändert gegen unseren Protest. Wir beantragen, daß durch den Art. 40 die drei Artikel des Regionalgesetzes vom 28. Mai 1990 wiederhergestellt werden.

Art. 41

Ist es vertretbar, daß Gemeinden ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bis Juni 1996 kommissarisch verwaltet werden, obwohl Art. 10 des Regionalgesetzes vom 30. Nov. 1994, Nr. 3, vorschreibt, die Neuwahl innerhalb 90 Tagen ab Einsetzung des Kommissärs durchzuführen.

PRÄSIDENT: Damit erkläre ich die Generaldebatte eröffnet, und zwar über alle drei Gesetzentwürfe gemeinsam - Lega, Chiodi und Regionalausschuß.

Wer meldet sich zu Wort? Wenn niemand redet, dann...

Bitte schön, Abg. Gasperotti.

GASPEROTTI: Grazie Presidente, non è poi così difficile argomentare il no ad una legge, come quella già in atto, che rispecchia la volontà di maggioritario, di una volontà che semplifica l'atto di fiducia dell'elettore nei confronti di candidati che andranno ad amministrare la cosa pubblica. Non è difficile perché anche i risultati elettorali ultimi hanno manifestato quanto poco serva semplificare e più si è tentato semplificare, più è uscito un mostro ingestibile.

Chi ci va di mezzo? Chi credeva che attraverso questo tipo di elezione si fosse superato il problema della governabilità, inteso come progetto unificante di chi viene eletto, attraverso le elezioni democratiche, a rappresentare interessi di classi diverse, che sono presenti nella società e se queste classi esprimono bisogni diversi la necessità è quella di trovare una mediazione che corrisponda al meglio di queste esigenze.

Il semplificare ha voluto regalare o consegnare lo scettro ad un sindaco, che poi deve fare i conti con l'economia, che è legata stretta, stretta alla provenienza di denaro da parte dell'ente pubblico superiore, che è la provincia e dello Stato. Il quadro complessivo è conosciuto benissimo anche dalle giunte provinciali e regionali dell'economia italiana, lo abbiamo visto con l'ultima legge finanziaria, lo vedremo anche nella prossima, che sta uscendo da un parto di questo Governo di tecnici, che secondo qualcuno doveva risolvere il problema istituzionale e di governo di questa nazione.

Questo governo tecnico produce effetti che sono conosciuti a tutti, parteggiano e difendono interessi di quella classe che è dominante da 40 anni, cioè chi detiene il maggior potere economico in questa nazione, non il maggior potere democratico, il maggior potere economico. C'è democrazia partecipativa al voto, ma non c'è democrazia economica. I potentati economici si sono attrezzati, sono diventati anche potentati di tipo internazionale come le multinazionali e diventano sempre più potenti e dentro questo cuneo che distrugge anche i più attrezzati, parlo degli stati democratici, là si inserisce anche il consenso di raggruppamento che si definiscono di sinistra e che accolgono volentieri parole d'ordine come quella di privatizzare, di scendere a compromessi molto bassi rispetto allo stato sociale, al fatto che attraverso questo governo italiano, che è il governo tecnico, si giustifichi scelte fondamentali come quelle che sono avvenute della finanziaria.

L'autonomia non ci ha guadagnato sicuramente, questi governi tecnici hanno tentato più volte di superare lo statuto di autonomia, anzi di stravolgerlo, ci hanno

provato in diverse occasioni e ci arrivano tutti gli anni in occasione della finanziaria, quando si dice che gli incrementi maggiori delle entrate sono tutte vincolate ai bisogni della nazione e non delle singole realtà autonomiste. Piano piano ci faranno morire senza ossigeno.

La vera autonomia si difende anche con il potere economico di scelte, che senza quel fattore economico non possono essere fatti, oppure addossando nell'intenzione e nella volontà di affidare maggiori compiti alle regioni, maggiore autonomia affidando a questi compiti senza corrispondere i relativi denari per gestire questi compiti.

Questo è un fatto gestito da un governo tecnico, quei cari governi tecnici che hanno portato altre nazioni su precipizi o al limite della democrazia, da noi non si vede molto, ma lavorano molto invece sotto, con l'acquisizione di consenso verso manifestazioni che sono unilaterali, ormai le voci che rappresentano la democrazia o il pluralismo sono rimaste poche, calano sempre di più, i gruppi di potentati di informazione sono sempre meno, ma sempre più concentrati.

Le voci di dissenso vengono prese, come in quest'aula, con superficialità, perché anche in quest'aula la dignità di un singolo consigliere non sempre viene riconosciuta, è di poco interesse, vale poco, perché il peso specifico non è alto, eppure sono anch'io un portatore di bisogni, di interessi che sono particolari, che sono di classe, di quella classe che anche alle elezioni comunali è rimasta delusa del fatto che non era la formula risolutiva quella del maggioritario, non era quella dell'elezione diretta del sindaco la formula esatta per risolvere i problemi dei singoli comuni, che partono dalla gestione della sanità, della casa, dell'assistenza, della vivibilità e del livello e della qualità della vita all'interno delle città e dei paesi della nostra regione. Problemi legati alla presenza etnica e linguistica sono rimasti come prima, non hanno trovato soluzione diversa.

Si è arrivati a queste proposte di modifica della legge con la velocità che nessun legislatore avrebbe sognato, sollecitati da sindaci che non sono in grado di gestire i propri comuni, perché si trovano, per effetto di questa legge nuova e di questo metodo maggioritario nuovo, al potere, senza la maggioranza del consiglio.

Queste tre proposte di legge sono arrivate sollecitate da queste amministrazioni, che non hanno trovato soluzione della "governabilità" e quanta responsabilità ha il legislatore, rispetto alla governabilità di questi comuni, perché si è passati con il messaggio del maggioritario, non tenendo conto assolutamente che il sindaco non era diventato tutto di un colpo il podestà, ma si è fatto capire fra le righe, nelle manifestazioni anche sostenute dalla giunta regionale con i sindaci e gli amministratori, questa legge vi farà comandare senza che ci sia la minoranza o un'opposizione che vi farà riflettere sulle vostre scelte, farete liberamente quello che volete, perché questa è la legge maggioritaria, forte, mettendo tra i sogni degli amministratori questo desiderio e quindi le candidature sono state espresse su questo desiderio, per qualcuno è naufragato subito, esempio di Rovereto, Cles e Levico.

Secondo me il più corretto è quello di Levico, se permettete, proprio perché non c'è inamovibilità di chi è eletto. Quando un sindaco si sente nelle condizioni

di essere minoritario, rassegna le dimissioni e si va ad elezioni per verificare se l'elettorato riesce a trovare soluzioni diverse.

Presidente, la invito per cortesia...

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Non voletemene, ma in effetti sto cercando di esprimere dei pensieri che altri desidererei ascoltassero, non lo pretendo, ma lo desidererei.

Ho fatto l'esempio di Levico, sofferto, perché ha stravolto le previsioni e quindi anche la stessa popolazione è rimasta sorpresa del risultato, ha avuto il coraggio civile e democratico di rassegnare le proprie dimissioni, perché mancava una possibilità di coalizione anche attraverso un dialogo politico con l'opposizione. La scelta autonoma è stata una scelta che considero corretta fino in fondo; i cittadini di Levico andranno ad elezioni sapendo che la legge è fatta in questo modo e di conseguenza dovranno esprimersi al riguardo.

Dopo la prima esperienza, hanno imparato che si deve votare in una certa maniera, i partiti hanno capito altrettanto che conviene organizzarsi e mettere in atto tutte le forme, perché ci sia la rappresentanza dei propri interessi all'interno di queste assemblee e lì si sceglieranno sicuramente le disgregazioni, perché è solo attraverso questo il modo per essere presenti con garanzia il più possibile.

Dove Rifondazione comunista si è presentata con il proprio candidato sindaco, è riuscita ad eleggere il consigliere. Ad Ala, Rifondazione comunista che raggiunge circa il 7%, è in contestazione e sarà la magistratura a decidere, ma è al limite dell'entrata in Consiglio, con un voto in meno saremmo stati fuori, con il 7% dei voti. Questo è l'effetto del premio di maggioranza, che ruba alle opposizioni seggi, perché questo è l'effetto, questo è il vostro parlare di democrazia e di rappresentatività.

Questa regione, che viene definita anche dalla stessa Costituzione, particolare, perché rappresenta etnie, culture, interessi e storie diverse, che stanno assieme, dovrebbe essere il luogo dove in tutte le occasioni si possa esprimere pensieri diversi.

Dopo domani dovremmo dire che il Trentino non ha il diritto di chiamarsi speciale, perché privo di specialità. Perché dico questo? Perché questa Giunta provinciale di Trento non esprime la particolarità di cuscinetto fra una realtà italiana ed una realtà non puramente italiana. Seconda cosa, si rincorre il maggioritario come soluzione dei problemi. Allora facciamo le semplificazioni e così non siamo nel diritto di mantenerci nelle condizioni di speciali particolari.

Questo è il risultato che traggo dal comportamento di una Giunta provinciale come è attualmente in provincia di Trento e non dico che il Consiglio provinciale di Trento è così, la Giunta si comporta in questo modo ed è perché forse non è capace di slegarsi dai desideri del SVP, lo stesso partito autonomista non è capace di esprimere qualcosa di diverso, va a ruota, è proprio così e questo è un effetto della semplificazione.

Immaginatevi voi se questo Consiglio fosse eletto con lo stesso sistema maggioritario, non vi è dubbio che nel 1993 non sarei entrato in quest'aula, ma non tanto

io, gli interessi che rappresento non sarebbero entrati qui e qualcuno non era qui come me, tutti quelli che sono consiglieri singoli, a meno che non si facessero le aggregazioni prima delle elezioni, in modo che si facesse il grande centro, il centro del centro e giù, chi più ne ha più ne metta, per creare sempre più confusione nell'elettore, così alla fine avrà la nausea di chi si fa portatore di interessi particolari.

Questo è un ruolo che qualcuno vuol svolgere anche in occasione di questa legislatura, il ruolo di fare venire la nausea a chi esprime un voto di desiderio di governo diverso.

Noi non siamo da questa parte, la chiarezza innanzitutto, il fatto di collocarsi davanti ai problemi in maniera più chiara possibile, il cercare il più possibile di essere coerenti con le proprie scelte e la coerenza paga sempre, ma pagherà con il tempo, non abbiamo fretta di arrivare subito lì, abbiamo deciso che per arrivare ad un mondo più vivibile ci si impiega molto, e soprattutto si deve arrivare in tanti e non in pochi.

Allora questa corsa alla modifica della legge non rappresenta le vere esigenze dell'amministratore trentino, per quello che conosco io, i bisogni degli amministratori trentini sono molto più legati ai problemi di fondo, che sono quelli veri, che tutti i giorni il cittadino conosce in prima persona, trasporti, sanità, casa, studio, il diritto ad uno stato sociale e non alla cancellazione dello stesso, questi sono i problemi veri che la gente ha ed il sindaco di Rovereto, oppure quello di Cles hanno anche loro i loro problemi, curino però prima questi aspetti, perché se non curano questi non sono amministratori, se non curano il fatto che il cittadino stia meglio nella propria città, non fanno gli interessi del proprio cittadino, devono anche occuparsi del fatto di avere la maggioranza, l'opposizione, ma se la maggioranza e l'opposizione fosse espressa per le scelte che vengono fatte per risolvere questi problemi, forse le maggioranze ci sarebbero.

C'è un piano sanitario che sta avviandosi all'iter legislativo in provincia di Trento, i comuni sono presenti solo quelli che chiedono, posso assessore parlare con lei del piano sanitario? Quanti comuni hanno chiesto questo? La domanda me la faccio io, per dire anche dalla parte della rappresentanza dei cittadini che non è una cosa da poco il fatto che si discuta di una presenza ospedaliera a Trento o a Calliano, voi dell'Alto Adige forse non conoscete bene, è come dire di spostare l'ospedale di Bolzano sotto Laives. Oggi sui giornali stanno discutendo di queste cose, sempre nell'intenzione di risolvere i problemi della sanità o magari della viabilità.

Se i giovani non trovano occupazione, ci sono occasioni di lavoro? Come le produciamo? Lasciando che l'imprenditore faccia da trainer senza essere controllato, sollecitato e condotto in linea generale anche dal politico, o forse è meglio che questi comuni accentuino di più l'azione rispetto alla soluzione di questi problemi. Non dico che non lo fanno, dico che possono farlo di più.

I consiglieri provinciali di Trento curano spesso e volentieri queste magagne della società nel territorio trentino attraverso un'interrogazione, ce ne sono tantissime, riferite alle amministrazioni comunali e anche alle amministrazioni

provinciali. Non trovano spesso soluzioni, viene sollevato il problema o messo in evidenza, in modo che poi tutta la gente conosca questa problematica.

Queste modifiche alla legge elettorale, che è stata da poco varata dal Consiglio regionale, vanno sempre nel sistema elettorale maggioritario e non trovano sicuramente il nostro appoggio, non lo trovano nè oggi, nè domani. Questo premiare la governabilità perché ci sia la forza dei numeri invece che la forza della ragione, non ha premiato e non premia. Ci saranno grosse delusioni, ci sono già state, e dove le amministrazioni comunali subiscono ricatti dei gruppi economici è sempre difficile governare e i ricatti dei gruppi economici ci sono e li vediamo tutti i giorni anche attraverso lo sviluppo e la diminuzione dell'occupazione sul nostro territorio.

Questo non è un problema che potrà essere risolto in questa occasione, ma non vi è dubbio che il tentativo di far capire a questo Consiglio regionale che la strada del maggioritario è una strada sbagliata, è un tentativo che oggi cerco di manifestare, anche se non ascoltato, perché ormai chi sta nel fosso rimane nel fosso e si gode il fosso.

Mi auguro che l'elettorato invece osservi con maniera più critica quello che sta succedendo anche nella nostra regione rispetto ai sistemi elettorali e di sistemi elettorali se ne è parlato nella conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e provinciali e quest'aula non ne sa niente, legge sui giornali, raccoglie attraverso informazioni di agenzia o di partito cosa si vuol fare, ma quest'aula non ha detto niente. Con quale mandato, chi ci rappresenta, è andato all'incontro con il Presidente della Repubblica? Con il mandato proprio, conferitogli nel momento dell'elezione e Presidente del Consiglio o della Giunta? O con dei mandati sull'oggetto cui si andava a discutere. All'interno di quel documento vi è anche inserito come si desidera organizzare lo Stato in Stato federalista e quest'aula non ne ha discusso, Stato federalista che prevede, fra le altre cose, come indirizzo la composizione del Senato delle regioni e proprio quella fatta dagli esecutivi delle regioni, come se questo Consiglio avesse deciso che si fa così.

Si è deciso di inserire anche in questo documento, e siamo parte attiva mi dicono, perché non ne faccio parte della conferenza dei Presidenti, si è parlato di modificare la Costituzione, ma quanti di noi sono d'accordo di modificare la Costituzione?

Allora, se la regione che oggi è rappresentata in maniera proporzionale, questi seggi sono stati assegnati con sistema proporzionale, non ha il coraggio di sentire le voci presenti in questo Consiglio regionale, rispetto a questo progetto, o si ha paura di discuterne, oppure si vuole scavalcare la stessa assemblea e considerare che è sufficiente il giudizio delle Giunte per presentarsi ad una conferenza delle regioni con propri progetti.

Anche in questa occasione la tendenza è di semplificare, ma si semplifica con un cerotto sulla bocca però e questo è la semplificazione usata di chi ha paura di confrontarsi e la semplificazione è fatta anche di sopprusi, se così si possono definire, o comunque di azioni che non rispettano la presenza democratica all'interno di un Consiglio.

Se così si fa in quest'aula, che è rappresentata democraticamente, immaginatevi in un comune dove i consiglieri sono 20, la maggioranza ne ha 15, cinque sono le opposizioni, si discutono i progetti una volta all'anno, si fanno le interrogazioni e si ricevono anche a bacchettate, come ha fatto il sindaco di Avio, tentando di bacchettare l'opposizione perché era troppo solerte nel sollevare problematiche comunali, come quella ad esempio dell'inquinamento di una discarica. Allora lì si viene bacchettati, perché il sindaco è nell'ottica di essere il podestà, lasciatemi fare a me, risolverò io, alla fine dei 5 anni facciamo il conto, se sono positivi va bene, altrimenti abbiamo sbagliato, l'uomo sbagliato purtroppo ci ha portato il disastro.

Un giorno forse riuscirete a farmi capire, perché questa vecchia legge conteneva come la nuova proposta per una mediazione intervenuta - non faccio parte della I^a Commissione - la questione degli assessori; gli assessori non hanno diritto al voto, possono essere esterni o meglio qui devono essere esterni, ma allora perché non leviamo il voto anche al sindaco! Perché questa è la coerenza, perché il sindaco è eletto nella uguale, identica maniera dell'assessore, tutti con l'obiettivo di andare a governare. Allora all'assessore non lasciamo la possibilità di votare all'interno del proprio Consiglio, perché lo buttiamo fuori e lo mettiamo a fare l'assessore ed il sindaco rimane lì e fa il sindaco e si vota anche i progetti.

Allora la coerenza direbbe: voi andate alle elezioni per promuovere iniziative di progetto, siete dunque contenitori ed esecutori dei progetti, perché se vado a rappresentare i progetti sono un portaborse e arrivo e porto all'esecutivo il progetto che avevo fatto io, perché nel momento in cui entro e faccio l'esecutore mi viene tolto il voto. Non ho capito ancora perché tutto questo risponda ad una necessità di governo, tanto questa non si chiama governabilità, è un'altra cosa, sono trucchetti per arrivare alla definizione, al desiderio finale di chi ha espresso, attraverso il maggioritario, la soluzione dei problemi della società trentina ed italiana, al desiderio finale di eleggere finalmente il Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera diretta, come già qualcuno prospetta e chiede insistentemente.

Ecco perché noi questi desideri di voler rispondere, anche senza un adeguato rodaggio, ad esigenze che non sono le vere esigenze, non si vedono, non si trovano le cause per gli effetti conosciuti, se c'è volontà di governare; la politica dovrebbe essere insegnamento per tutti, sarebbe la mediazione che trova il governo, perché non è attraverso l'imposizione dei numeri che attuo le idee.

Rimango della mia idea che sia un sistema sbagliato ed è sbagliato il percorso, perché è semplificato nei termini di questi tre progetti di legge. Grazie.

Assume la Presidenza il Presidente Tretter
Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in discussione generale? La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Grazie, Presidente. Vorrei dire subito che durante l'intervento del cons. Gasperotti una cosa è diventata chiara, cioè che tutta la fretta che c'è stata fatta tra ieri ed oggi per portare avanti in due giorni questo disegno di legge, di fatto non c'è e la Giunta, presentando adesso un pacco di emendamenti, dichiara chiaramente di avere rinunciato a portare avanti in fretta e furia questo disegno di legge.

Questo mi pare che permetta un confronto più sereno, più tranquillo, anche con i tempi necessari ad una modifica che ha assunto le proporzioni, che aveva fin dall'inizio nel disegno di legge della Giunta, non di adeguamento, come è stato detto, ma di vera e profonda revisione dell'impianto complessivo della legge che abbiamo fatto pochi mesi fa.

Su questo vorrei dire già qualcosa, cioè sono state fatte alte lamentele pubbliche sul fatto che questa legge è una cattiva legge, che è una legge che ha provocato gravi problemi e credo che quando abbiamo finito quella legge in effetti eravamo tutti piuttosto scontenti, chi per un verso e chi per l'altro, però di fatto la situazione che esiste oggi non giustifica una tale lamentela, almeno da parte della Giunta, perché su 220 comuni trentini e su 216 comuni della provincia di Bolzano abbiamo da entrambe le parti tre amministrazioni comunali che hanno dei problemi e mentre ieri il Presidente Grandi ci ha detto: rifacciamo la legge in fretta e poi rimandiamo le elezioni alla prossima primavera, oggi il cons. Atz, a nome della Giunta, ci ha chiarito che la cosa vale solo per il Trentino, mentre invece per l'Alto Adige la faccenda non ha questi termini e che comunque da noi, in provincia di Bolzano, il 26 novembre si voterà e quindi abbiamo questa versione, oggi pensiamo sia quella vera, anche se in effetti abbiamo un pelo di perplessità istituzionale, nel vedere questa flessibilità dei ruoli tra i due, per adesso l'assessore, che ringraziamo di essere presente, non si è espresso su questo eventuale spostamento.

Devo dire che un eventuale spostamento della data delle elezioni in ogni caso non mi pare una bella cosa, non mi pare che sarebbe o sia, credo che a questo punto possiamo parlare al condizionale, perché non credo affatto che riusciremo a fare questa modifica entro domani sera, ma credo che l'intenzione che c'era fino a stamattina, cioè di arrivare a fare una modifica rapidissima della legge, per poi spostare i temi delle elezioni, non era una cosa ammissibile di fronte ai nostri elettori e concittadini, cioè andare tre giorni prima delle elezioni, quando già avevano fatto la campagna elettorale, avevano avuto il loro confronto e maturato le loro scelte e dire: scusate è stato tutto uno scherzo, votiamo in primavera, era una cosa che aveva posto in grave imbarazzo me e credo anche alcuni colleghi della mia provincia.

Quindi a me pare che nulla giustifichi una grande corsa per arrivare a poter rimandare delle elezioni e nulla giustifichi il fatto che si pongano tutte le premesse per un voto che poi due giorni prima del fatto non avrebbe luogo. Questo come premessa.

Non nego tuttavia che alcuni problemi, tutti ne siamo a conoscenza, sono nati in fase di applicazione della legge precedente ed alcune cose sicuramente hanno bisogno di adeguamenti; però noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che tutto è fuorché un adeguamento e qui mi riferisco in maniera particolare alla parte che

riguarda la provincia di Bolzano, c'è una profonda differenziazione, se è possibile ancora di più due sistemi elettorali dei comuni altoatesini vengono differenziati, ma quello che è più grave per la parte che riguarda la provincia di Bolzano, questo disegno di legge della Giunta non si accontenta di fare gli adeguamenti che potrebbero essere ritenuti necessari per rendere più semplice, per dare maggiore governabilità, posto che la governabilità sia un problema dove un partito ha la maggioranza assoluta, cosa che non mi risulta proprio essere mai stato un caso, ma qui non vengono fatti adeguamenti per migliorare la governabilità o per migliorare determinati procedimenti o la trasparenza o una maggiore visibilità, ma si ritorna su questioni fondamentali, che sono state discusse, su cui sono state prese sofferte decisioni da parte di questo Consiglio pochi mesi fa.

Ho detto già nella conferenza dei capogruppo, ma mi sembra giusto dirlo qui in aula, che ritengo la scelta di fare questo una cosa profondamente sbagliata, perché il riproporre questioni di fondo, su cui si sono prese decisioni a risicata maggioranza, su cui comunque c'è stato un confronto profondo e una divisione anche all'interno dei gruppi, dovrebbe essere una cosa che per un po' di tempo viene rispettata e quindi queste cose non possono essere spiegate come un miglioramento, è una rimessa in discussione di questioni centrali.

Avvicinandomi un po' di più a quello che è il contenuto della legge, devo dire che ci sono alcune questioni che sono veramente centrali e credo sia giusto e opportuno che qui ce le diciamo, interrompendo un po' questo procedere, che non condivido affatto, di un Consiglio regionale che funziona al suo interno, nelle sue persone come se fossero due Consigli provinciali, in cui ognuno si occupa dei fatti di casa propria e non si interessa di cosa invece succede nella legislazione della provincia vicina, mentre a mio parere noi siamo qui come consiglieri regionali e dovremmo comunque cercare di capire quali sono le questioni fondamentali che interessano tutte due e anche agire più politicamente, cioè riuscire a sostenere le posizioni degli uni e degli altri, secondo la condivisione politica e non secondo una appartenenza territoriale, perché altrimenti rinunciamo ad un ruolo che ci compete, verso cui abbiamo un dovere di fare una cosa a favore di tutta la popolazione della nostra regione, a meno che non cominciamo a pensare effettivamente nei termini in cui, alcuni già lo chiariscono politicamente, questo è semplicemente l'insieme dei due consigli provinciali e questo può essere legittimo, però non in questo luogo, non può funzionare nello stesso modo.

Perché dico questo e sposto ad un secondo momento l'analisi di quelli che sono i punti dolenti della parte che riguarda la provincia di Bolzano, fra un attimo ci arriveremo, perché ci sono delle regolamentazioni che sono assolutamente ingiustificate, che differenziano le due province. Pochi esempi, ne abbiamo parlato anche lungamente, la differenziazione fra la funzione del Presidente dell'assemblea in Trentino, che viene addirittura estesa a tutte le assemblee e la sua cancellazione in provincia di Bolzano, a me pare una cosa che qualcuno dovrebbe spiegare la ragione, il motivo per cui in provincia di Bolzano il sindaco deve fare il Presidente dell'assemblea, anche se è un'assemblea molto grossa del capoluogo di una città, di un comune grosso e invece nella provincia di Trento ci capisce questa necessità di diversificare le funzioni così

com'è in tutto il resto d'Italia. Qualcuno deve spiegare per quale ragione, allora forse noi potremmo accettare una differenziazione.

A me francamente pare di non aver mai sentito una spiegazione nel merito, queste cose le continuo a dire, anche se ho paura che neanche questa volta avremo una soddisfazione di avere una risposta degna delle domande che non poniamo per ozio, ma perché sono questioni importanti e che interessano ai cittadini che qui rappresentiamo, perché ad esempio solo il 50% degli assessori può essere preso dall'esterno, in Trentino il 100%, personalmente devo dire che trovo assolutamente insensato che si possano prendere il 100% degli assessori all'esterno, perché uno svilimento del momento democratico dell'elezione, che non ha senso, però qualcuno dovrebbe spiegare perché nella provincia di Bolzano c'è una regolamentazione migliore ed in Trentino invece si ritiene che si possa prendere dall'esterno, si fanno le elezioni per burla e poi si prendono gli assessori da fuori, se si riesce ad avere le forze sufficienti e allora si può ignorare quella che è la volontà, l'interesse dei cittadini.

Questa Giunta dovrebbe essere una Giunta regionale, non può funzionare da Giunta del Trentino e poi l'assessore Atz fa la parte del Presidente e qui ci sono altri esempi, che verranno portati.

Vorrei usare il tempo che mi rimane per spiegare alcune cose molto gravi, che si cerca di introdurre in questa legge per quanto comporta la provincia di Bolzano e credo siano cose di un peso tale, per cui ritengo non sia giusto che questo Consiglio finga trattarsi di una questione marginale o politica.

Voglio partire dal problema della richiesta di introduzione del quoziente naturale, per la suddivisione e l'attribuzione dei seggi, che esclude le liste che non hanno raggiunto un eletto intero, anche dalla suddivisione dei resti e che anche se in generale io personalmente sono favorevole ad un sistema proporzionale corretto, perché un sistema proporzionale semplice ha delle difficoltà di funzionamento, tuttavia ritengo che in provincia di Bolzano ci sia un problema, anche abbastanza chiarito all'interno dello statuto, di rappresentanza delle minoranze, che sono politiche, ma che da noi sono anche minoranze linguistiche.

Allora qual è il problema? E' che soprattutto nei comuni più piccoli, ma direi in tutti i comuni, se noi facciamo riferimento teniamo conto del fatto che c'è una minoranza ladina che raggiunge cifre molto piccole in comuni fuori dalle valli, in provincia di Bolzano è estremamente antidemocratico ed è una questione delicatissima dal punto di vista del nostro statuto, il fatto di prevedere una eliminazione delle minoranze nell'eliminazione dalla partecipazione agli organismi elettivi.

Per essere più chiara, forse anche perché per i colleghi trentini risulta difficile, intanto bisogna fare una premessa, non c'è alcuna ragione positiva per fare questo, perché da noi abbiamo un partito che ha la maggioranza assoluta e che nella stragrande maggioranza dei comuni ha la stragrande maggioranza assoluta e quindi non esiste un problema di governabilità, in nessuna maniera. Noi non abbiamo un problema di governabilità, noi abbiamo un problema di democrazia, un problema terribile e sempre più grave di democrazia, cioè di riuscire a far entrare negli organismi elettivi delle persone che dicano la loro opinione.

Ora il fatto di mettere una soglia, mentre in un sistema proporzionale, come è previsto da noi, in generale come è in Germania, dove c'è da quasi tutte le parti il proporzionale, avere una soglia è un fatto positivo, perché migliora la governabilità, impedisce che ogni persona si faccia la sua lista e così via; in provincia di Bolzano che cosa significa? Oggi in un consiglio comunale, dove ci sono 20 persone, c'è un consigliere che è di un gruppo linguistico diverso o di un gruppo politico diverso, questi vengono eliminati. Voi mi dite che cosa ci guadagna la governabilità o la democrazia? A me pare ci sia solo da perdere, mi sembra che sia una cosa gravissima che si usi questo strumento, una maggioranza a questo livello per umiliare delle presenze di minoranze all'interno dei comuni della nostra regione.

La governabilità non ne guadagna, però che cosa facciamo? Costringiamo queste persone a vivere nella "clandestinità" sociale, invece che andare in Consiglio comunale, che in fondo non ha questi grandi poteri dopo la riforma dell'ordinamento dei comuni, ma va lì, dice quello che pensa, viene informato di quello che succede e invece questo viene eliminato e non si capisce perché, si capisce per eccesso di arroganza partitica, che però qui siamo tutti in grado di valutare.

Ritengo questa cosa, che è stata presentata qui con grande leggerezza, anche da una Giunta regionale come era fino a mezz'ora fa assente, trovo una cosa gravissima, perché si opera un sostanziale ferimento dello statuto per ragioni incomprensibili, non giustificabili, perché non credo che il potere di nessuno venga ridotto, l'arbitrio si viene ridotto, perché se si toglie anche una persona che non fa parte del gruppo, può venire a conoscenza di quello che succede, però se la questione è una questione di potere, questo non verrebbe ridotto.

Quindi credo che questo sia un punto fondamentale. Un altro punto, che sembra meno fondamentale, ma che francamente mi ha fatto sbalordire quando l'ho letto, è stato il fatto che si modifica una legge, che mi pare sia ancora intitolata "Elezione diretta del sindaco" e si toglie l'elezione diretta del sindaco. Qui c'è la proposta di poter presentare liste di consiglieri comunali senza l'indicazione di un sindaco, allora chiedo che qui sia fatta giustizia, cioè se dovesse essere approvata questa norma, indubbiamente bisognerebbe cambiare il titolo di questa legge, perché non possiamo intitolare una legge "elezione diretta del sindaco" e poi eleggere i consiglieri comunali e non anche il sindaco. Almeno linguisticamente permetteteci di pretendere una certa correttezza, visto che dal punto di vista politico è molto più difficile.

Quindi a me sembra che queste cose, l'introduzione del quoziente naturale e l'abolizione dell'elezione diretta del sindaco vadano nella direzione di un sostanziale annullamento di quello che era lo spirito della legge di riforma. Qual era lo spirito della legge di riforma? Era quello di dare più forza agli amministratori locali, distaccarli un po' dai partiti e dai condizionamenti, cioè si elegge direttamente il sindaco, che ottiene la fiducia dei cittadini e lui ha una sua certa libertà di manovra. Allora con questa serie di cose tutto questo viene ridotto.

Devo dire che per queste ragioni non sono favorevole neppure alla proposta fatta nel disegno di legge del PDS, laddove propone il voto congiunto. A me pare che uno proprio dei cardini della legge di riforma nazionale, che noi abbiamo

recepito, fosse proprio quello di distaccare l'amministratore locale da quelle che sono le pressioni del partito e di farlo rispondere di più al cittadino. Mi sembra che in questo senso sia da favorire al contrario, sempre la possibilità di votare con schede separate.

Qui onestamente devo per mia parte dire che uno dei problemi che sono sorti è il fatto che appunto il sindaco viene eletto secondo la nostra formulazione della legge attuale con il maggior numero dei voti e quindi non gli si garantisce la maggioranza e questo ha creato dei problemi, non drammatici, perché di fatto la nostra è una situazione stabile in provincia di Bolzano, ma credo che anche questo abbiamo tre casi in Trentino e tre casi in Sudtirolo, quindi evidentemente non è un contrasto, un fallimento totale, c'è un problema.

A me sembra che di fronte alla difficoltà ad un problema guardate qual è l'obiettivo principale ed a mio parere è quello di ricostruire un rapporto sereno, non troppo mediato dai partiti, tra gli eletti e gli elettori e quindi questa è una cosa importante.

Ancora un paio di cose. Un'altra delle questioni che vengono riproposte nella legge siano ad esempio la questione dei consorzi e della diversa valutazione a fini di redistribuzione della proporzionale linguistica e anche qui devo dire che si possono fare tante valutazioni, ma mi sento piuttosto scoraggiata a vedere che si abbia un impegno così enorme, quello per strapparsi da una parte o dall'altra due posti a titolo etnico da una parte e due posti a titolo etnico dall'altra. Mi sento un po' scoraggiata nel vedere che dietro a grandi proposte ci siano queste miserie che non riusciamo a lasciare da parte e trattare in altro modo. Mi riservo di affrontare la questione dopo averla approfondita, cioè nel momento in cui arriverà.

Vorrei ricordare una cosa che a noi sta molto a cuore e su cui nel dibattito sulla legge avevamo presentato un emendamento e poi avevamo presentato un disegno di legge ed era la normativa che distaccava la dichiarazione linguistica necessaria per potersi candidare, la staccava dalla dichiarazione fatta all'atto del censimento.

Vorrei ricordare anche qui brevemente ai colleghi interessati quali sono i termini della questione. Lo statuto di autonomia prevede la dichiarazione di appartenenza linguistica a fine di applicazione della proporzionale, che cos'è la proporzionale? E' il sistema che è stato trovato, su cui ci sono pareri contrastanti, per arrivare ad una suddivisione equa delle risorse economiche. uno dei problemi dei conflitti etnici in Sudtirolo è sempre stata la sensazione da parte di un gruppo o dell'altro, sicuramente tradizionalmente della minoranza linguistica, senza dubbio, di essere danneggiata da una suddivisione ingiusta delle risorse economiche. Attraverso la proporzionale, fissata nello statuto di autonomia, si è arrivati a questo sistema di far dichiarare ognuno di fare i gruppi e poi ognuno riceve a seconda della consistenza del suo gruppo. Sappiamo che questo ha provocato lesioni di diritti individuali, però sostanzialmente questa è la norma e devo dire che in buona parte storicamente sono stata d'accordo con questa soluzione, nonostante i problemi che essa ha comportato.

Ora però la richiesta di una dichiarazione di appartenenza linguistica per l'elettorato passivo, per candidarsi non ha senso, perché non c'è niente da dividere, non

c'è una risorsa da dividere, non ci si dividono gli elettori, grazie a Dio ognuno di noi viene eletto per le nostre idee politiche, non per il nostro gruppo di appartenenza, poi noi ci dichiariamo appartenenti ad un gruppo linguistico e questo ha un suo senso, perché ci sono una serie di normative che regolano il funzionamento degli organismi istituzionali sulla base della proporzionale, però questo non ha niente a che fare con la divisione delle risorse, perché lo statuto di autonomia ha cercato di dividere le risorse economiche, di fissare dei punti precisi, però per nostra fortuna ha lasciato poi che le soluzioni della vita collettiva venissero lasciate alle assemblee elette, quindi elette con i voti di tutti i cittadini, che possono votare chiunque, indipendentemente dalla sua appartenenza linguistica. Chiaramente ci sono eletti più trasversali, eletti meno trasversali, però nessuno può escludere e credo non disprezzi il fatto che per ragioni varie venga eletto da persone dell'altro gruppo linguistico.

Quindi anche questo è un punto fondamentale, lo dico perché presenteremo anche qui un emendamento su questa questione, mi sembra sia una questione che non possiamo rimandare all'infinito, è presente anche nel disegno di legge della collega Wanda Chiodi ed altri ed in sede di discussione della Commissione, in cui i Verdi non sono rappresentati nella I^a Commissione, quindi anche tutti i discorsi fatti in questi giorni in Commissione valgono solo per alcuni gruppi, perché altri nelle Commissioni non ci sono e quindi non si può affermare che ci sia già stata una discussione precedente, perché riguarda solo alcuni gruppi, anche su questioni fondamentali, ed in sede di commissione è stata respinta questa parte della legge della cons. Chiodi, quindi la ripresenteremo e crediamo che, se si mette mano a questa legge, come si sta facendo in modo così profondo, cambiandone dei cardini fondamentali, sia indispensabile che si tenga conto di tutti i fattori e quindi anche questa sia una delle questioni che vengono messe in considerazione e noi faremo la presentazione degli opportuni emendamenti.

Per tutte queste ragioni, Presidente, credo che questa discussione andrà per le lunghe.

Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz **Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini**

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Abg. Alessandrini. Bitte schön.

ALESSANDRINI: Signor Presidente, credo che già questa prima fase del dibattito abbia messo in evidenza che sono profondamente diverse le concezioni che noi abbiamo rispetto alle prospettive con le quali cerchiamo di innovare il sistema politico ed istituzionale. Una divisione che non è da oggi, che è stata messa in evidenza già l'anno scorso, allorquando discutevamo il disegno di legge, che poi è diventato la legge n. 3 del 1994 e che risale ancor prima rispetto ai diversi atteggiamenti, che singolarmente come forze politiche avevamo, quando è iniziata la battaglia referendaria, che ha introdotto i mutamenti delle leggi elettorali.

Non dobbiamo nascondere che fra di noi ci sono forze politiche che allora erano schierate dall'altra parte, contro la proposta referendaria che aveva come protagonista Mario Segni, forze politiche che allora invitavano di andare al mare, forze politiche che non accettavano questa prospettiva di innovazione del sistema politico attraverso i meccanismi elettorali e queste divisioni, che allora si evidenziavano, continuano a persistere anche in questa fase, nella quale anche per nostra iniziativa si sta discutendo per introdurre miglioramenti della legge elettorale, coerenti con l'impostazione del movimento referendario e coerenti quindi con l'idea di affrontare questa fase difficile del paese, attraverso la modifica delle leggi elettorali e le trasformazioni dei sistemi istituzionali del paese.

E' chiaro che questo obiettivo di grande portata si affronta non solo attraverso i meccanismi elettorali, ma certamente i meccanismi elettorali devono essere coerenti con le visioni politiche che noi abbiamo rispetto alle trasformazioni. Non bastano i mutamenti delle leggi elettorali, occorrono anche mutamenti della forma dello Stato, affrontando sul piano dei fatti e delle proposte anche la fase della necessaria trasformazione in senso federalista del nostro Stato.

Credo che non dobbiamo scandalizzarci se poi, proprio per le particolari specificità delle due Province, dobbiamo assistere a leggi elettorali che presentano soluzioni diverse per le due province. Qui potremmo aprire una fase di dibattito molto alta, potremmo cioè dire che questa regione potrebbe essere anche ripensata, pensando per esempio che la regione si riqualifichi, rispetto a nuove competenze che possono derivare dalle trasformazioni in senso federalista dello Stato, rinviando invece alle due province la materia dell'ordinamento, proprio perché gli ordinamenti riflettono più che altre questioni la differenza sostanziale delle due realtà e le diverse maturità che sull'argomento le sue nostre società hanno manifestato.

Credo che la comunità trentina abbia maturato, consapevolezza molto più alte di quelle nella vicina provincia di Bolzano, anche perché vi sono problemi di natura delle minoranze linguistiche, che devono trovare riscontro anche nei meccanismi elettorali. Comunque è chiaro che un conto è parlare di proporzionale, un conto è parlare di proporzionale corretto, un conto è parlare di sistemi maggioritari, un conto è parlare di maggioritaria, turno unico, un conto è parlare di modelli di democrazia parlamentare o presidenziale, un conto è parlare di modelli di democrazia competitiva e dell'alternanza, rispetto a modelli di democrazia consociativa e via discorrendo.

Anche lo stesso discorso della governabilità, che è stato evocato, interessa relativamente, credo che il movimento referendario e coloro che al movimento sono stati coerenti, non hanno parlato semplicisticamente di governabilità, quanto della creazione di meccanismi di responsabilità fra cittadini e governanti, perché questo è il nodo, non è in discussione una governabilità qualsiasi, ma è in discussione piuttosto il rapporto di responsabilità che deve crearsi fra cittadini e governanti, in modo tale che i cittadini possano giudicare esattamente a chi appartiene la responsabilità della conduzione del settore pubblico e i governanti siano sotto questo profilo visibili nelle proprie rispettive responsabilità.

Si dice che la legge statale n. 81 prevedeva come elemento determinante l'elezione diretta del sindaco, anche questo è da contestare, la legge 81 prevedeva che i cittadini fossero responsabili della scelta di una maggioranza e di un programma politico che la caratterizza e del sindaco espressione di questa maggioranza. Anche questo va detto, perché la legge statale di riforma della legge elettorale era fondata su un meccanismo neoparlamentare, non un sindaco staccato dalla maggioranza consiliare, ma un sindaco fortemente legato alla maggioranza consiliare in forme tali, che scattava il premio di maggioranza in tutte le condizioni, se le liste contrapposte avessero già acquisito più del 50% dei voti.

Quindi voglio dire che noi ci riferiamo, proprio perché coerenti ai modelli del movimento referendario ad una proposta di soluzione elettorale, che prevede in mano ai cittadini non solo la scelta del sindaco, ma anche la scelta delle maggioranze e dei programmi che queste maggioranze sostengono.

A questo punto, viste anche le respicenze di parte della maggioranza di questo Consiglio, sarebbe troppo facile per noi, l'avevamo detto, non solo noi, ma molte componenti della società trentina, proprio di fronte all'esito elettorale hanno ulteriormente giudicato negativamente la legge n. 3 del 1994. Mi pare troppo facile dire che solo 3-4- o 5 comuni hanno problemi, perché una legge elettorale che lasciasse, anche solo potenzialmente i problemi che in questi comuni si sono effettivamente realizzati, una legge elettorale va sotto questo profilo giudicata, e noi la giudichiamo negativamente, e da questo è nata la nostra iniziativa per risolvere i problemi che quella legge, proprio nella sua effettiva realizzazione, ha dimostrato.

A noi interessa in sostanza essere fedeli ad un disegno coerente al proprio interno, che abbiamo coerentemente condotto in questi anni, come dicevo, dai referendum fino all'accalorato dibattito dello scorso anno; coerente rispetto a due concezioni della politica, il passaggio dalla cosiddetta democrazia consociativa alla democrazia competitiva e dell'alternanza e la creazione di rapporti di responsabilità tra cittadini e governanti. Restituire lo scettro ai cittadini, si diceva nell'ambito del movimento referendario, per rompere i circuiti della irresponsabilità, che hanno prodotto, soprattutto nell'ultima fase della cosiddetta prima repubblica, conseguenze che conosciamo, esplosioni incontrollate della spesa pubblica a cui non corrispondono servizi qualitativamente adeguati e primato degli interessi corporativi e settoriali rispetto all'interesse generale ed al bene comune.

Il modello di democrazia dell'alternanza cui noi guardiamo è un modello di natura parlamentare, non presidenziale e fra l'altro chi si illude che, abolendo il voto congiunto, avvieremo non so quali strategie, dico che nemmeno coerente al disegno presidenziale è l'abolizione del voto congiunto, perché un disegno di democrazia dell'alternanza o competitiva di natura presidenziale presuppone non la distinzione fra organi di governo e organi elettivi, ma la separazione tra questi due momenti, anche con la separazione degli stessi momenti elettorali nei quali si scelgono queste due componenti dell'autorità politica e dell'autorità pubblica.

Un modello presidenziale prevede che chi governa non debba passare nemmeno attraverso il giudizio del bilancio rispetto alle camere e quindi nessuno in

questa fase, certamente non il legislatore della legge 81 ha introdotto formulazioni di questa natura. Non discuto sulla quantità di democrazia dei due modelli, perché ciascuno ha il suo contenuto democratico, credo che però nel nostro paese, anche per la coerenza rispetto la storia politica, è più facile che nell'ambito dei modelli parlamentari riusciamo ad essere fedeli anche alla tradizione democratica del nostro paese ed alle ispirazioni della nostra costituzione. Però non metto in discussione la legittimità che altre proposte, sotto questo profilo, vengano avanzate, a coloro che sono sostenitori delle nature presidenziali dei governi e delle democrazie, a costoro domando la stessa coerenza con la quale noi, come gruppo consiliare PDS, anche nella coerenza di una battaglia che non è di questi mesi, ma è di questi ultimi anni, a costoro domando le stesse coerenze con le quali noi abbiamo sviluppato il nostro disegno.

Allora vado a toccare quello che noi con il nostro disegno di legge abbiamo voluto rivedere della impostazione dell'attuale legge n. 3, riprendendo ottime considerazioni sviluppate nella relazione illustrativa del disegno di legge, che abbiamo sentito dalla collega Chiodi.

A noi interessa innanzitutto che il sindaco eletto abbia la maggioranza consiliare, il voto congiunto è uno strumento che consente che il sindaco eletto abbia la sua base parlamentare, perché non ci si scappa. Secondo il modello parlamentare, se il sindaco da mettere in carica occorre che abbia almeno il 50% più uno dei cittadini, non si esce dall'esigenza del doppio turno, dall'esigenza del voto congiunto e dall'esigenza infine del premio di maggioranza. Con queste tre condizioni abbiamo un sindaco, legittimato direttamente dai cittadini e che ha la sua base parlamentare coerente con le ispirazioni programmatiche del sindaco e delle liste che lo sostengono.

L'altra questione che interessava affrontare è quella che il sindaco eletto direttamente, perché possa rispondere ai cittadini, deve avere le più ampie possibilità di presentarsi ai cittadini anche rispetto ai propri collaboratori e quindi abbiamo previsto che il sindaco possa nominare - mi riferisco in particolare alla provincia di Trento - direttamente gli assessori anche all'esterno del consiglio comunale, perché anche questa è una condizione, attraverso la quale il sindaco può rispondere ai cittadini rispetto al programma e al mandato sul quale i cittadini lo hanno insediato al vertice della rispettiva comunità.

E' chiaro che un sindaco di questa natura prevede, nella nostra logica, secondo il principio del bilanciamento dei poteri, che fa parte della tradizione ormai consolidata nelle democrazie occidentali, un opportuno bilanciamento dei poteri, di qui coerentemente la riduzione del numero dei mandati e la riduzione della durata del mandato, perché anche qui non ci si scappa, vogliamo un sindaco che sia in grado di rispondere ai cittadini, questo sindaco ci fa paura, perché potrebbe far crescere logiche di dominio, allora coerentemente al disegno di democrazia che noi sosteniamo, quel sindaco si controlla non riducendo i suoi poteri, ma la durata ed il numero dei mandati. Per cui comunque dopo un certo numero di anni si cambia e si arriva anche al giusto ricambio del ceto politico, che è un fatto importante per la nostra democrazia.

In questo senso va anche la proposta di garantire, almeno nelle votazioni iniziali, che il Presidente del Consiglio abbia una maggioranza più alta di quella che il

sindaco può avvalersi nell'ambito del consiglio comunale. Con la stessa coerenza abbiamo anche proposto che si abolisca la previsione del cosiddetto turno generale, perché un sindaco eletto direttamente ha senso, se lui può restare in carica, la durata del mandato come nei casi delle elezioni normali. Non si capisce con quale logica dovremmo mettere in piedi il meccanismo dell'elezione diretta del sindaco e della sua maggioranza e quindi con la prospettiva che queste entità possano rispondere ai cittadini sull'esecuzione di un programma, quando la durata del mandato, con la previsione del turno elettorale generale, si riduce a poco più di un anno.

Non parlo del numero delle preferenze, già illustrato brillantemente nella relazione della collega Chiodi, mi preme dire che anche noi ci siamo fatti carico della proposta, che ultimamente ci aveva presentato proprio nelle anticamere di quest'aula, il collega Langer, a cui va il pensiero riconoscente di tutti noi, una battaglia di grande democrazia, di grande lungimiranza, come sono state tutte le battaglie dell'on. Langer e che noi abbiamo voluto riportare in quest'aula, proprio perché ci pareva necessario che la questione della dichiarazione etnica dovesse valere proprio al momento del deposito della lista.

Queste le considerazioni che volevo apportare al nostro dibattito, anche alla luce di considerazioni che sono già state fatte in quest'aula, non è l'approdo ad un sistema compiuto di democrazia bipolare e dell'alternanza, avrebbe per esempio previsto non il sistema della coalizione di diverse liste, bensì una lista di coalizione, avrebbe previsto una diversa ripartizione fra la lista vincente, la prima delle liste soccombenti e le altre liste, quindi un insieme di meccanismi di ripartizione dei voti in seggi, che andavano oltre le condizioni realistiche nelle quali la nostra proposta poteva inserirsi. A noi pare comunque di aver dato un contributo importante, un contributo che credo rispecchi anche sentimenti e una maturità diffusa sotto questo profilo di una comunità trentina e siamo anche in qualche modo soddisfatti, perché alcune delle nostre opinioni abbiano fatto breccia all'interno della maggioranza, tanto da costituire emendamenti allo stesso disegno di legge della stessa maggioranza.

Il meccanismo del voto congiunto del premio di maggioranza ed il meccanismo della nomina degli assessori, stanno a noi a cuore particolarmente e credo che almeno rispetto a questi due problemi, chiariti i diversi modelli di democrazia, con la quale noi legittimamente ci confrontiamo, rispetto a questi due punti mi auguro che il Consiglio trovi il modo di approvare la legge anche in termini opportuni, che consentano che le prossime elezioni elettorali dei comuni si svolgano con le garanzie ulteriori, che la nostra proposta presentava rispetto ai cittadini. Grazie.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich jetzt zu Wort?

Abg. Alfons Benedikter. Bitte schön.

BENEDIKTER: ...aber es ist 17.40 Uhr und ich habe eine halbe Stunde Zeit...

PRÄSIDENT: ...Es ist eine halbe Stunde für die Rede vorgesehen.

BENEDIKTER: Ich möchte um 18.00 Uhr Schluß machen.

PRÄSIDENT: ...Können Sie schon.

BENEDIKTER: ...Und morgen weiterreden. Abg. Atz hat geraten morgen weiterzureden.

Ich möchte in erster Linie bemerken, daß mit unseren zusammen bis jetzt 84 Abänderungsanträge vorliegen und eine Einberufung des Regionalrates etwa am Freitag oder Montag nicht in Frage kommt (siehe Art. 49 der Geschäftsordnung), sodaß es unmöglich ist, morgen auch nur abgesehen von der Fortsetzung der Generaldebatte die Abänderungsanträge zu behandeln, auch wenn Nachtsitzung ist, sodaß es eben schon der Mühe wert wäre zu überlegen, ob diese Angelegenheit nicht vertagt werden sollte. Wir haben auch einen Gesetzentwurf eingebracht hinsichtlich Änderungen am Gemeindewahlgesetz, am Direktwahlgesetz. Der Ausschuß hat den Entwurf am 6. September eingebracht; wir haben ihn am 13. September eingebracht und der Termin für die Behandlung durch die Kommission verfällt am Montag und wir hätten auch das Recht, daß eben dieses Gesetz rechtzeitig behandelt wird und rechtzeitig im Regionalrat landet und es müßte innerhalb der vierzig Tage von der Kommission so oder so abgeschlossen werden. Bis heute ist aber die Kommission nicht einmal einberufen worden. Also es fehlen noch fünf Tage. Sicher kann sie nicht einberufen werden, weder morgen, noch Freitag, noch Montag, nehme ich an. Also das verstößt, Herr Präsident, wenn sie zuhören würden, gegen die Geschäftsordnung. Auch das verstößt gegen die Geschäftsordnung. Ich bitte auch dem Rechnung zu tragen, denn unser Gesetzentwurf hätte innerhalb Montag von der Kommission so oder so verabschiedet werden müssen und bis heute ist die Kommission dazu gar nicht eingeladen worden, vielleicht weil er eben von Eva Klotz und Alfons Benedikter stammt, dann braucht man sich nicht an die Geschäftsordnung zu halten. ...Vermutungen. Es ist so. Das sind Tatsachen.

(Unterbrechung - interruzione)

PRÄSIDENT: Wir werden darauf zurückkommen, Kollege Benedikter...

BENEDIKTER: ...Herr Präsident Atz. Wenn es um uns geht, dann spielt die Geschäftsordnung keine Rolle. So ist es. Diese Eile, diese Dringlichkeit, wird da vom Präsidenten des Regionalausschusses deswegen geltend gemacht, weil drei Gemeinden im Trentino Ende November - ich weiß nicht genau, am 25., 26. - nach dem bestehenden Gesetz wählen müßten. Dieses Gesetz hier soll in Kraft treten, diese Änderungen sollen in Kraft treten, noch meinetwegen ein paar Tage vorher, damit man dann die Wahl absagen kann. Das wird geltend gemacht. Und dazu sage ich nur: Wenn Änderungen, und zwar wichtige Änderungen, wesentliche Änderungen bevorstehen, die der Regionalrat im Begriffe ist, zu verabschieden so oder so, jedoch nicht termingerecht im Hinblick auf diese Wahlen verabschieden kann, dann gibt es die Möglichkeit verfassungsrechtlich aufgrund des Autonomiestatutes, aufgrund der sogenannten auch

bisherigen Handhabung, diese Wahlen aufzuschieben. Mit einem Verwaltungsakt, nicht mit einem Gesetzesdekret bitte. Gesetzesdekret kann der Regionalausschuß keines machen, so wie es die Zentralregierung machen könnte, sondern aufgrund eines Verwaltungsaktes, wo eben die Dringlichkeit des Aufschubes, die Notwendigkeit des Aufschubes entsprechend begründet wird, wobei es in der Kommission geheißen hat, daß was die drei Gemeinden Südtirol betrifft, die auch demnächst wählen sollen, es für sie keine Rolle spielt, wenn sie nach dem alten Gesetz wählen, abgesehen davon, daß sie im Frühjahr wählen könnten, und bis zum Frühjahr werden wir auf jeden Fall ein Gesetz haben.

Wenn das Gesetz so verabschiedet wird - ich weiß ja nicht, was die Abänderungsanträge alles beinhalten, ob da irgendwelche Artikel abgeschafft werden - aber auf jeden Fall, wenn es so verabschiedet wird, im wesentlichen so wie es vom Regionalausschuß vorliegt und von der Kommission, von der Mehrheit, dann ist es verfassungswidrig, denn es sind drei Artikel drinnen, die verfassungswidrig sind, weswegen jedenfalls eine Rückverweisung, das sage ich, eine Rückverweisung sicher ist. Ob alle drei Artikel rückverwiesen werden oder nur zwei, das lasse ich dahingestellt sein, aber jedenfalls eine Rückverweisung ist sicher. Man kann nicht einfach sagen, daß es der Regionalrat morgen in der Nachtsitzung, was sowieso unmöglich ist, verabschieden muß, damit es dann eben am 21., in dreißig Tagen, in Kraft tritt und dann können wir diese Wahlen in diesen drei Trientner Gemeinden aufschieben. Das kann man nicht einfach sagen. Also zu diesen Wahlen kann es so oder so nicht kommen und wenn dem so ist, dann steht es doch dafür, daß wir in die Lage versetzt werden, Herr Präsident, auch uns entsprechend vorzubereiten, wie es in allen Parlamenten, im römischen Parlament auch der Fall ist, daß wenn so viele Abänderungsanträge verteilt werden, die wir nicht kennen - wir kennen unsere selbstverständlich -, 84 mit den unseren, wenn so viele Abänderungsanträge verteilt werden, sollte man die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten. Noch dazu haben wir eine Drucksache bekommen, 40 Seiten Drucksache mit sogenannten Anmerkungen, 40 Seiten vom Regionalausschuß nehme ich an, steht zwar nicht da, aber ich nehme an, daß sie vom Ausschuß sind, und die, wenn sie schon so verteilt worden sind, glaube ich, sollte man in der Lage sein lesen zu können und zu überlegen.

Also 84 Abänderungsanträge bis jetzt und wie gesagt eine Drucksache mit sogenannten Anmerkungen zu allen Artikeln von seiten des Regionalausschusses, die auch gelesen werden sollten. Und ich frage: Wann sollen wir sie lesen, um ernsthaft mit entsprechender geistiger Vorbereitung die Diskussion weiterzuführen. Das habe ich jetzt gesagt im Sinne des Fortgangs der Arbeiten, Herr Präsident. Herr Präsident, ich habe das gesagt, im Sinne des Fortganges der Arbeiten bis jetzt. Ich habe die Generaldebatte, das eigentliche Thema als solches, noch nicht berührt oder...

PRÄSIDENT: Kollege Benedikter, wenn man zum Fortgang der Arbeiten spricht, dann muß man das vorher erklären und dann hat man eine beschränkte Zeit, aber ich nehme die inhaltlichen Anregungen natürlicherweise zur Kenntnis.

BENEDIKTER: ...die beschränkte Zeit, die man für den Fortgang der Arbeiten hat, bitte anzurechnen, dann habe ich noch 25 Minuten...

PRÄSIDENT: ...30 Minuten, Kollege Benedikter minus 5 Minuten...

BENEDIKTER: ...Halbe Stunde... Aber jetzt ist es 17.50 Uhr...

PRÄSIDENT: ...Wir werden mit der Apothekerwaage wiegen...

BENEDIKTER: Ich werde sowieso nicht fertig. Das ist klar.

...Die 10 Minuten, die noch bleiben... Wir haben im Minderheitenbericht zum ursprünglichen Gesetzentwurf über die Direktwahl des Bürgermeisters am 12. Juli 1994 unter anderem ausgeführt: Unter dem Schreckgespenst, daß die in Bozen 72 Prozent ausmachenden Italiener sonst einen neofaschistischen Bürgermeister wählen würden, verzichtet die Südtiroler Volkspartei auf den seit 1948 im Artikel 61 des Autonomiestatutes verankerten Grundsatz, daß alle Organe der Gemeinde die in der Gemeinde existierenden Sprachgruppen verhältnismäßig vertreten sollen.

Das Amt des Vizebürgermeisters würde dem Amt des Bürgermeisters gleichgestellt, jeweilig für eine Sprachgruppe, und es würde zur Pflicht gemacht, für die Direktwahl einen Bürgermeister und einen Vizebürgermeister, getrennt nach Sprachgruppen, als Kandidaten aufzustellen, die mit einer oder mehreren Listen für die Wahl des Gemeinderates verbunden sind.

Der im Artikel 61 des Autonomiestatutes enthaltene Grundsatz wurde mit Staatsgesetz vom 22. Februar 1952, Nr. 72 näher ausgeführt und mit Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 1 angewandt, ohne bis heute von einer Seite bestritten oder angefochten zu werden und er hat sich, kann man sagen, glänzend bewährt. Erst vor einem Jahr - am 12. Juli 1994 - haben wir mit Regionalgesetz vom 4. Januar 1993, Nr. 1 die Grundsätze der Gemeindeautonomiereform im Sinne des Artikels 128 der Verfassung, wie sie im Staatsgesetz vom 8. Juni 1990, Nr. 142 eingeführt worden sind, mit Anpassungen übernommen, und zwar ohne den geringsten Hinweis auf einen Vizebürgermeister als zweiten Bürgermeister für die andere Sprachgruppe, noch haben wir die Verpflichtung zu deren gemeinsamen Wahl übernommen. Bis heute war jedermann frei für jegliche Liste, deutsche, italienische oder gemischte zu stimmen. Trotzdem spiegelten die Organe der Gemeinde, Gemeinderat, Gemeindeausschuß und Bürgermeister die zahlenmäßige Stärke der in der Gemeinde vorhandenen Sprachgruppen wider.

Der Artikel 61 Absatz 1 des Autonomiestatutes gilt in erster Linie für Gemeinden. Das ergibt sich auch aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 289 vom 28. Juli 1987. Der zweite Absatz des Artikels 61 des Autonomiestatutes, der 1972 eingeführt worden ist, ist eine Ausnahmeregelung, womit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fast übertrieben wird, wo es heißt, daß zwei Gemeinderäte genügen, um die Sprachgruppe im Ausschuß zu vertreten - daß sie dort vertreten sein muß, ist eine Ausnahmeregelung, womit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fast

übertrieben wird, die jedoch nur mit Verfassungsgesetz eingeführt werden konnte, während der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 233 vom 6. Juni 1994 ausdrücklich festgestellt hat, daß Verfassungsbestimmungen nur durch Bestimmungen derselben Art abgeändert werden können. Und wir wissen, daß hat er auch festgestellt im Zusammenhang mit Bestimmungen zugunsten der Ladin.

Im selben Urteil beruft man sich auf das Urteil 438 von 1993, in dem gesagt wird: "Es entspricht - hat der Verfassungsgerichtshof gesagt - dem nationalen Interesse, auf das der Minderheitenschutz Bezug nimmt und sogar dem Grundsatz der nationalen Einheit - und das ist interessant -, der durch die Sonderautonomien nicht beeinträchtigt, sondern verstärkt wird, daß also die Minderheit ihre politische Vertretung unter der Bedingung tatsächlicher Gleichheit ausdrücken kann. Es betrifft dann gewisse Artikel in diesem Gesetzentwurf. Solche Bedingungen, sagt der Verfassungsgerichtshof, sind seit 1948 bis heute verwirklicht worden; also die strenge Durchführung des Proporzgrundsatzes wenigstens in Südtirol auch was die Reststimmen betrifft.

Nach derselben perversen "ratio", nämlich daß es einen Bürgermeister geben muß pro Sprachgruppe, müßte umso mehr der Landeshauptmann sprachgruppenweise hier jetzt gewählt werden, denn auf Landesebene werden für die Allgemeinheit im Wege der Gesetzgebung viel wichtigere Grundsatzentscheidungen getroffen und vom Landesausschuß praktisch angewendet als auf Gemeindeebene. Der Grundsatz, daß der Bürgermeister der Sprachgruppenmehrheit angehören muß und trotzdem in der Lage ist als Bürgermeister auch über die Sprachgruppe zu walten, die in der Minderheit ist, hat sich seit 1948 bis heute bewährt, nicht zuletzt, weil der Bürgermeister letzten Endes ein Exekutivorgan ist und er im Rechtsstaat die Gesetze und die Satzung der Gemeinde befolgen muß. Wenn wir auf einmal verlangen würden, daß es einen Bürgermeister pro Sprachgruppe braucht, würden wir zugeben, daß ein Südtiroler nicht gemäß Verfassung und Gesetz auch Italiener verwalten kann und umgekehrt, was ein schlechtes Zeugnis für den Tiroler Gerechtigkeitssinn wäre.

Im Unterschied zum staatlichen Gemeindeautonomiereformgesetz vom 8. Juni 1990. Nr. 142, beruft sich das Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1,...

...Ich meine, ich bin schon still, damit sie oben reden können...

...beruft sich das Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, im Artikel 4 ausdrücklich auf die mit Staatsgesetz vom 30. Dezember 1989, Nr. 439, ratifizierte Europäische Charta der örtlichen Autonomie, welche in erster Linie die ausschließliche Gesetzgebung der Region bindet. Art. 3 Absatz 2 dieser Charta besagt: "Dieses Recht (der kommunalen Selbstverwaltung) wird von Räten oder Versammlungen ausgeübt, deren Mitglieder aus freien, geheimen, gleichen, unmittelbaren und allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind und die über Exekutivorgane verfügen können, die ihnen gegenüber verantwortlich sind."

Die aufgrund des Art. 128 der Verfassung verabschiedete Ordnung der örtlichen Autonomien (Gesetz vom 8. Juni 1990, Nr. 142) ebenso wie das daraus folgende Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, enthalten als Grundsatzbestimmung, daß die Organe der Gemeinde "der Rat, der Ausschuß und der Bürgermeister" sind; keine Rede von einem Vizebürgermeister als alternatives Organ,

dort, wo eine zweite Sprachgruppe in einer gewissen Stärke vorhanden ist. Ebenso ist sowohl im Staatsgesetz Nr. 142 als auch im Regionalgesetz Nr. 1 vorgesehen, daß der Ausschuß vom Gemeinderat gewählt wird und gemäß Art. 61 des Autonomiestatutes im Verhältnis zu dem im Gemeinderat vertretenen Sprachgruppen zugesammengesetzt sein muß. Aus Art. 3 der Europäischen Charta und aus Art. 61 des Autonomiestatutes ergibt sich, daß der Ausschuß vom Rat gewählt werden muß und nicht vom Bürgermeister aufgrund eigener Machtvollkommenheit ernannt werden kann.

Herr Präsident, es ist jetzt 18.00 Uhr und ich ersuche eben...

Ich ersuche...

PRÄSIDENT: Es wären zwar noch zwei Minuten, aber bitte, wenn man den Bleistift vor der Zeit fallen lassen will, auf zwei Minuten wird es auch nicht mehr ankommen. Dann können Sie Ihre Rede morgen früh fortsetzen, Abg. Benedikter, um 10.00 Uhr.

Ich wollte nur mehr sagen;: Dieses Paket vom Ausschuß - da geht es nicht um Abänderungen, das sind Anmerkungen, um den Text samt den Abänderungen besser verständlich zu machen - das soll eine Hilfe sein, die durch den neuen Text führt, damit die Arbeit erleichtert wird. Ich wollte nur erklären, daß dieses Paket rein rechtlich auch nicht existieren könnte, sondern daß es Erläuterungen sind.

BENEDIKTER: ...Deswegen gibt es trotzdem 84 Abänderungen...

PRÄSIDENT: ...Und zwar ist es erfolgt auf Ersuchen der Gesetzgebungskommission. Wenn der Text der Kommission so angenommen wird, dann liegen diese Berichte der gesamten Artikel in der Neufassung vor.

Also brauchen Sie nicht erschrecken wegen der vielen Papiere.

Damit wünsche ich einen schönen Abend.

Die Sitzung ist geschlossen. Morgen um 10.00 Uhr.

(ore 18.00)

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 40:

Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale n. 4 del 19 dicembre 1994 (presentato dai consiglieri regionali Denicolò, Frasnelli e Kasslatter-Mur)

pag. 1

Gesetzentwurf Nr. 40:

Gleichstellung der in Konzentrationslagern Inhaftierten, Gefangenen, Fahnenflüchtigen bzw. Partisanen mit den Frontkämpfern und Heumkehrern aus Südtirol gemäß Regionalgesetz Nr. 4 vom 19. Dezember 1994 (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Denicolò, Frasnelli und Kasslatter-Mur)

Seite 1

Disegno di legge n. 48:

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (presentato dai Consiglieri regionali Divina, Boldrini, Tosadori e Montefiori)

pag. 11

Gesetzentwurf Nr. 48:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 betreffend die "Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Divina, Boldrini, Tosadori und Montefiori)

Seite 11

Disegno di legge n. 50:

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni (presentato dai Consiglieri regionali Chiodi, Alessandrini e Viola)

pag. 17

Gesetzentwurf Nr. 50:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in geltender Fassung (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Chiodi, Alessandrini und Viola)

Seite 17

Disegno di legge n. 54:

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile

Gesetzentwurf Nr. 54:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 und zum

1956, n. 5 e s.m. in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale)

Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Direktwahl des Bürgermeisters und die Wahl der Gemeinderäte sowie zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung (eingebracht vom Regionalausschuß)

pag. 27

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

ARENA Gregorio <i>(Gruppo La Rete)</i>	pag.	1
LEITNER Pius <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	"	4
MONTEFIORI Umberto <i>(Gruppo Lega Nord Minoranze Etniche)</i>	"	4
GIORDANI Marco <i>(Gruppo Partito Popolare)</i>	"	5
TAVERNA Claudio <i>(Alleanza Nazionale)</i>	"	6-10
VECLI Gianpietro <i>(Autonomia e Federalismo)</i>	"	8
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	9-31-53
PASSERINI Vincenzo <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	10
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	11-36
DIVINA Sergio <i>(Gruppo Lega Nord Trentino)</i>	"	12
CHIODI WINKLER Wanda <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	12-17
ATZ Roland <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	16-27-30
GIOVANAZZI Nerio		

<i>(Gruppo Partito Popolare)</i>	"	27
ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	42
ALESSANDRINI Carlo <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	48